Accordo tra la Svizzera e gli Stati Uniti d'America per migliorare l'adempimento fiscale internazionale e applicare la normativa FATCA

Considerato che la Confederazione svizzera («Svizzera») e gli Stati Uniti d'America («Stati Uniti») (di seguito individualmente «Parte» e collettivamente «Parti») hanno concluso l'Accordo di cooperazione tra la Svizzera e gli Stati Uniti d'America per l'applicazione agevolata della normativa FATCA, firmato a Berna il 14 febbraio 2013, integrato dallo scambio di note del 21 e 27 marzo 2013 e modificato dallo scambio di note del 6 e 13 settembre 2013, corretto dagli scambi di note del 10 giugno 2013, 21 maggio 2014, 25 settembre 2014 e 7 gennaio 2015, nonché aggiornato dall'accordo tra le autorità competenti svizzere e statunitensi concernente l'aggiornamento dell'allegato II dell'Accordo di cooperazione tra la Svizzera e gli Stati Uniti d'America per l'applicazione agevolata della normativa FATCA, firmato a Berna il 19 e a Washington il 29 febbraio 2016(congiuntamente «Accordo del 2013»), e preso atto del Memorandum d'intesa firmato a Washington il 7 giugno 2013, della lettera inviata dagli Stati Uniti alla Svizzera ai sensi dell'articolo 12 dell'Accordo del 2013 datata 27 marzo 2015 e del Memorandum d'intesa firmato a Berna il 28 luglio 2015, integrato dallo scambio di note del 20 aprile e 9 giugno 2016;

considerato che l'articolo 26 della Convenzione tra la Confederazione Svizzera e gli Stati Uniti d'America per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito, firmata a Washington il 2 ottobre 1996, con un Protocollo firmato nella medesima data, modificata dal Protocollo che modifica la Convenzione tra la Confederazione Svizzera e gli Stati Uniti d'America per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito firmata a Washington il 2 ottobre 1996, firmato a Washington il 23 settembre 2009 (congiuntamente «Convenzione») autorizza lo scambio di informazioni a fini fiscali, incluso su base automatica;

considerato che gli Stati Uniti hanno adottato disposizioni comunemente indicate come *Foreign Account Tax Compliance Act* («FATCA»), che introducono un regime di notifica per gli istituti finanziari in relazione a determinati conti;

considerato che la Svizzera, auspicando di contribuire a porre una base solida per migliorare la cooperazione con gli Stati Uniti in materia fiscale, sostiene l'applicazione della normativa FATCA;

considerato che la normativa FATCA ha sollevato una serie di questioni, tra cui che gli istituti finanziari svizzeri potrebbero non essere in grado di conformarsi a determinati aspetti della normativa FATCA a causa di ostacoli giuridici interni;

considerato che gli Stati Uniti raccolgono informazioni relative a determinati conti gestiti da istituti finanziari statunitensi detenuti da residenti in Svizzera e sono impegnati a scambiare tali informazioni con la Svizzera e a perseguire livelli di scambio equivalenti, a condizione che sussistano adeguate salvaguardie e infrastrutture per una relazione di scambio efficace;

considerato che un approccio intergovernativo per l'applicazione della normativa FATCA

consentirebbe di affrontare gli ostacoli giuridici e ridurrebbe gli oneri per gli istituti finanziari svizzeri;

considerato che le Parti desiderano concludere un nuovo accordo per migliorare l'adempimento fiscale internazionale in relazione ai periodi di rendiconto rilevanti, che consenta l'applicazione della normativa FATCA sulla base della notifica interna e dello scambio automatico reciproco conformemente alla Convenzione, e subordinatamente alla confidenzialità e alle altre protezioni in essa previste, incluse le disposizioni che limitano l'impiego delle informazioni scambiate secondo la Convenzione;

le Parti hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1 Definizioni

- 1. Ai fini del presente Accordo e dei suoi allegati («Accordo»), i seguenti termini hanno il significato qui sotto enunciato:
 - a) L'espressione «**Stati Uniti**» designa gli Stati Uniti d'America e comprende gli Stati federati e il Distretto di Columbia, ma non i territori statunitensi. Ai fini dell'applicazione del presente Accordo, tutti i riferimenti a uno «Stato federato» degli Stati Uniti includono il Distretto di Columbia.
 - b) L'espressione **«territorio statunitense»** designa le Samoa Americane, il Commonwealth delle Isole Marianne Settentrionali, Guam, il Commonwealth di Porto Rico e le Isole Vergini americane.
 - c) L'espressione «**IRS**» designa l'*Internal Revenue Service*, l'autorità fiscale statunitense.
 - d) L'espressione «Svizzera» designa la Confederazione Svizzera.
 - e) L'espressione «giurisdizione partner» designa una giurisdizione che ha concluso un accordo vigente con gli Stati Uniti per agevolare l'applicazione della normativa FATCA. L'IRS pubblica una lista che identifica tutte le giurisdizioni partner.
 - f) L'espressione «autorità competente» designa:
 - (1) con riferimento agli Stati Uniti, il Segretario di Stato per il Tesoro oppure il suo delegato, e
 - (2) con riferimento alla Svizzera, il capo del Dipartimento federale delle finanze o un suo rappresentante autorizzato.
 - g) L'espressione **«istituto finanziario»** designa un ente di custodia, un ente di deposito, una società d'investimento o una società d'assicurazione specifica.
 - h) L'espressione «ente di custodia» designa qualsiasi entità che come parte

essenziale della propria attività economica detiene valori patrimoniali finanziari per conto di terzi. Un'entità detiene valori patrimoniali finanziari per conto di terzi come parte essenziale della propria attività economica se i suoi proventi lordi attribuibili alla detenzione di valori patrimoniali finanziari e ai servizi finanziari connessi sono pari o superiori al 20 per cento dei proventi lordi dell'entità nel più breve dei seguenti periodi: (i) il periodo di tre anni che termina il 31 dicembre (o l'ultimo giorno di un periodo contabile diverso dall'anno civile) che precede l'anno in cui viene effettuata la determinazione, oppure (ii) il periodo di esistenza dell'entità.

- i) L'espressione **«ente di deposito»** designa qualsiasi entità che riceve depositi nel corso ordinario di un'attività bancaria o di un'attività economica analoga.
- j) L'espressione «**società d'investimento**» designa qualsiasi entità la cui attività economica consiste in una o più delle seguenti mansioni o operazioni per conto o a nome di terzi (oppure che è gestita da un'entità che svolge tali attività):
 - (1) compravendita di strumenti del mercato monetario (assegni, cambiali, certificati di deposito, derivati ecc.), valuta estera, contratti sui tassi di cambio, sui tassi d'interesse e sugli indici, titoli trasferibili o compravendita di *futures* su materie prime,
 - (2) gestione individuale e collettiva di portafogli, oppure
 - (3) altra modalità d'investimento o gestione di fondi o di denaro per conto di terzi.

Il presente paragrafo 1 lettera j va interpretato in maniera coerente con la terminologia simile impiegata nella definizione di «istituto finanziario» nelle raccomandazioni del Gruppo di azione finanziaria internazionale.

- k) L'espressione «**società d'assicurazione specifica**» include qualsiasi società d'assicurazione (o la società di holding di una società d'assicurazione) che rilascia contratti assicurativi con valore di riscatto o contratti assicurativi di rendita, o che è tenuta a effettuare pagamenti in relazione a tali contratti.
- l) L'espressione **«istituto finanziario svizzero»** designa (i) qualsiasi istituto finanziario residente in Svizzera, con l'esclusione di qualsiasi succursale di tale istituto finanziario situata al di fuori della Svizzera, e (ii) qualsiasi succursale di un istituto finanziario non residente in Svizzera, se tale succursale è situata in Svizzera.
- m) L'espressione **«istituto finanziario di una giurisdizione partner»** designa (i) qualsiasi istituto finanziario costituito in una giurisdizione partner, con l'esclusione di qualsiasi succursale di tale istituto finanziario situata al di fuori della giurisdizione partner, e (ii) qualsiasi succursale di un istituto finanziario non situato in una giurisdizione partner, se tale succursale è situata nella giurisdizione partner.

- n) L'espressione **«istituto finanziario notificante»** designa, a seconda del contesto, un istituto finanziario svizzero notificante o un istituto finanziario statunitense notificante.
- o) L'espressione **«istituto finanziario svizzero notificante»** designa qualsiasi istituto finanziario svizzero diverso da un istituto finanziario svizzero non notificante.
- L'espressione **«istituto finanziario statunitense notificante»** designa (i) qualsiasi istituto finanziario residente negli Stati Uniti, con l'esclusione di qualsiasi succursale di tale istituto finanziario situata al di fuori degli Stati Uniti, e (ii) qualsiasi succursale di un istituto finanziario non residente negli Stati Uniti, se tale succursale è situata negli Stati Uniti, a condizione che l'istituto finanziario o la succursale abbia controllo, ricezione o custodia dei redditi in relazione ai quali è previsto lo scambio di informazioni secondo l'articolo 2 paragrafo 2 lettera b del presente Accordo.
- q) L'espressione «**istituto finanziario svizzero non notificante**» designa qualsiasi istituto finanziario svizzero, o altra entità residente in Svizzera, descritto nell'allegato II come istituto finanziario svizzero non notificante oppure che è considerato come istituto finanziario estero (*Foreign Financial Institute*, FFI) ritenuto adempiente o beneficiario effettivo esonerato secondo le pertinenti disposizioni esecutive del Dipartimento del Tesoro statunitense.
- r) L'espressione «**istituto finanziario non partecipante**» designa un istituto finanziario estero considerato come «non partecipante» secondo la definizione contenuta nelle pertinenti disposizioni esecutive del Dipartimento del Tesoro statunitense, ma non comprende un istituto finanziario svizzero o un istituto finanziario di un'altra giurisdizione partner che non può essere considerato «istituto finanziario non partecipante» ai sensi dell'articolo 5 paragrafo 2 lettera b del presente Accordo o delle corrispondenti disposizioni in un accordo tra gli Stati Uniti e una giurisdizione partner.
- s) L'espressione **«conto finanziario»** designa un conto gestito da un istituto finanziario e include:
 - (1) nel caso di un'entità che è un istituto finanziario soltanto perché è una società d'investimento, qualsiasi partecipazione al capitale di rischio o al capitale di debito (diversa da partecipazioni che sono regolarmente negoziate su un mercato regolamentato di valori mobiliari) dell'istituto finanziario,
 - (2) nel caso di un istituto finanziario non descritto nel paragrafo 1 lettera s numero 1 del presente articolo, qualsiasi partecipazione al capitale di rischio o al capitale di debito dell'istituto finanziario (diversa da partecipazioni che sono regolarmente negoziate su un mercato regolamentato di valori mobiliari), se (i) il valore della partecipazione al capitale di rischio o al capitale di debito è determinato, direttamente o indirettamente, prevalentemente in riferimento a valori patrimoniali che danno luogo a pagamenti di fonte statunitense soggetti a

imposizione alla fonte e (ii) la categoria delle partecipazioni è stata costituita allo scopo di evitare la notifica ai sensi del presente Accordo, e

(3) qualsiasi contratto assicurativo con valore di riscatto e qualsiasi contratto assicurativo di rendita emesso o gestito da un istituto finanziario, diverso da una rendita vitalizia immediata non collegata a investimenti e non trasferibile che è rilasciata a favore di una persona fisica e che monetizza una prestazione di previdenza o un'indennità di invalidità in un conto che è escluso dalla definizione di conto finanziario di cui all'allegato II.

In deroga a quanto precede, l'espressione «conto finanziario» non include conti, prodotti o accordi esclusi dalla definizione di conto finanziario di cui all'allegato II. Ai fini del presente Accordo, le partecipazioni sono «regolarmente negoziate» quando si registra un volume significativo di negoziazioni su base continuativa, mentre per «mercato regolamentato di valori mobiliari» si intende una borsa valori ufficialmente riconosciuta e supervisionata da un'autorità governativa della giurisdizione in cui il mercato è situato e che ha un valore annuale significativo di titoli negoziati. Ai fini del presente paragrafo 1 lettera s, una partecipazione in un istituto finanziario non è «regolarmente negoziata» ed è considerata un conto finanziario se il titolare della partecipazione (diverso da un istituto finanziario che agisce come intermediario) è registrato nei libri contabili di tale istituto finanziario. La frase precedente non si applica alle partecipazioni registrate inizialmente nei libri contabili di tale istituto finanziario prima del 1° luglio 2014.

- t) L'espressione «conto di deposito» comprende qualsiasi conto commerciale, conto corrente, libretto di risparmio, conto a termine o conto di deposito a risparmio ovvero un conto che è comprovato da un certificato di deposito, certificato di risparmio, certificato di investimento, certificato di debito, o altro strumento analogo gestito da un istituto finanziario nel corso di una normale attività bancaria o simile. Un conto di deposito include anche un importo detenuto da una società d'assicurazione sulla base di un contratto di investimento garantito o di un analogo accordo di pagamento o accredito dei relativi interessi.
- u) L'espressione «**conto di custodia**» designa un conto (diverso da un contratto di assicurazione o da un contratto assicurativo di rendita) a beneficio di un'altra persona che detiene un qualsiasi strumento o contratto finanziario a fini di investimento (inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, un'azione o un titolo di una società di capitali, un pagherò, un'obbligazione o altri titoli di credito, un'operazione su valuta o su materie prime, un *credit default swap*, uno *swap* basato su un indice non finanziario, un *notional principal contract*, un contratto di assicurazione o un contratto assicurativo di rendita e qualsiasi opzione o altro strumento derivato).
- v) L'espressione «partecipazione al capitale di rischio» designa, nel caso di una società di persone che è un istituto finanziario, una partecipazione al capitale o agli utili della società di persone. Nel caso di un trust che è un

istituto finanziario, una partecipazione al capitale di rischio è ritenuta detenuta da qualsiasi persona considerata disponente o beneficiario della totalità o di una parte del trust, o qualsiasi altra persona fisica che esercita il controllo effettivo sul trust. Un soggetto statunitense specifico è considerato beneficiario di un trust estero se tale soggetto statunitense specifico ha il diritto di ricevere dal trust, direttamente o indirettamente (p. es. tramite un intestatario), una distribuzione obbligatoria o può ricevere, direttamente o indirettamente, una distribuzione discrezionale.

- w) L'espressione «**contratto di assicurazione**» designa un contratto (diverso da un contratto assicurativo di rendita) in base al quale l'emittente si impegna a pagare un importo al verificarsi di uno specifico evento che implichi mortalità, morbilità, infortunio, responsabilità o rischio patrimoniale.
- L'espressione **«contratto assicurativo di rendita»** designa un contratto in base al quale l'emittente si impegna a effettuare pagamenti per un determinato periodo di tempo in tutto o in parte facendo riferimento all'aspettativa di vita di una o più persone fisiche. L'espressione include anche un contratto che è considerato un contratto assicurativo di rendita in conformità delle leggi, disposizioni esecutive o prassi della giurisdizione in cui il contratto è stato emesso e in base al quale l'emittente si impegna a effettuare pagamenti per un periodo di anni.
- y) L'espressione «**contratto assicurativo con valore di riscatto**» designa un contratto di assicurazione (diverso da un contratto di riassicurazione risarcitorio tra due società d'assicurazione) che ha un valore di riscatto superiore a 50 000 USD.
- L'espressione «valore di riscatto» designa il maggiore tra (i) l'importo che l'assicurato ha il diritto di ricevere al momento del riscatto o della disdetta del contratto (determinato senza riduzione per qualsiasi commissione di riscatto o prestito su polizza), e (ii) l'importo che l'assicurato può prendere in prestito in base o in riferimento al contratto. In deroga a quanto precede, l'espressione «valore di riscatto» non comprende un importo dovuto in base a un contratto di assicurazione:
 - (1) quale indennità per infortunio o malattia o altra prestazione di indennizzo per una perdita economica subita al verificarsi dell'evento assicurato,
 - quale rimborso all'assicurato di un premio versato in precedenza sulla base di un contratto di assicurazione (diverso da un contratto di assicurazione sulla vita) in seguito ad annullamento o disdetta della polizza, riduzione dell'esposizione al rischio nel corso del periodo di validità del contratto di assicurazione o derivante da una rettifica di un errore di registrazione o di analoga natura riguardante il premio, oppure
 - (3) quale dividendo all'assicurato sulla base dell'esperienza di sottoscrizione del contratto o del gruppo interessato.

- aa) L'espressione «**conto oggetto di comunicazione**» designa, a seconda del contesto, un conto statunitense oggetto di comunicazione o un conto svizzero oggetto di comunicazione.
- bb) L'espressione «conto svizzero oggetto di comunicazione» designa un conto finanziario gestito da un istituto finanziario statunitense notificante se: (i) nel caso di un conto di deposito, il conto è detenuto da una persona fisica residente in Svizzera e più di 10 USD di interessi sono pagati su tale conto in ogni dato anno civile, o (ii) nel caso di un conto finanziario diverso da un conto di deposito, il titolare del conto è residente in Svizzera, inclusa un'entità che certifica di essere fiscalmente residente in Svizzera, e in relazione a tale conto viene pagato o accreditato un reddito di fonte statunitense che è soggetto a notifica ai sensi del capitolo 3 del sottotitolo A o del capitolo 61 del sottotitolo F dell'*Internal Revenue Code* degli Stati Uniti (di seguito denominato «IRC»).
- CC) L'espressione «conto statunitense oggetto di comunicazione» designa un conto finanziario gestito da un istituto finanziario svizzero notificante e detenuto da uno o più soggetti statunitensi specifici o da un'entità non statunitense in cui uno o più soggetti controllanti sono soggetti statunitensi specifici. In deroga a quanto precede, un conto non può essere considerato conto statunitense oggetto di comunicazione se non è identificato come tale in seguito all'applicazione degli obblighi di diligenza di cui all'allegato I.
- dd) L'espressione «titolare del conto» designa il soggetto registrato o identificato come titolare del conto finanziario dall'istituto finanziario che gestisce il conto. Ai fini del presente Accordo, un soggetto diverso da un istituto finanziario, che detiene un conto finanziario a beneficio o per conto di un terzo soggetto come rappresentante, custode, intestatario, firmatario, consulente agli investimenti o intermediario, non è considerato titolare del conto, mentre lo è il terzo soggetto. Ai sensi della frase immediatamente precedente, l'espressione «istituto finanziario» non comprende un istituto finanziario costituito o registrato in un territorio statunitense. Nel caso di un contratto assicurativo con valore di riscatto o di un contratto assicurativo di rendita, è titolare del conto qualsiasi soggetto autorizzato ad accedere al valore di riscatto o a modificare il beneficiario del contratto. Se nessuno può accedere al valore di riscatto o modificare il beneficiario, è titolare del conto qualsiasi soggetto indicato nel contratto come proprietario e qualsiasi soggetto che secondo le condizioni del contratto ha un diritto acquisito al pagamento. Alla scadenza del contratto assicurativo con valore di riscatto o del contratto assicurativo di rendita, è considerato titolare del conto ogni soggetto che secondo il contratto ha diritto a ricevere un pagamento.
- ee) L'espressione «**soggetto statunitense**» designa una persona fisica con cittadinanza o residenza negli Stati Uniti, una società di persone o una società di capitali costituita negli Stati Uniti oppure secondo il diritto statunitense o di uno Stato federato, un trust se (i) un tribunale negli Stati Uniti secondo il diritto applicabile ha la facoltà di emanare provvedimenti o sentenze concernenti essenzialmente tutte le questioni che riguardano

l'amministrazione del trust, e (ii) uno o più soggetti hanno la facoltà di controllare tutte le decisioni sostanziali del trust oppure l'eredità di un defunto con cittadinanza o residenza statunitense. Il presente paragrafo 1 lettera ee va interpretato in maniera coerente con l'IRC.

- ff) L'espressione «soggetto statunitense specifico» designa un soggetto statunitense diverso da: (i) una società di capitali le cui azioni sono regolarmente negoziate su uno o più mercati regolamentati di valori mobiliari, (ii) qualsiasi società di capitali, secondo la definizione di cui al punto (i), appartenente allo stesso «gruppo allargato» (expanded affiliated group) come definito alla sezione 1471(e)(2) dell'IRC, (iii) gli Stati Uniti oppure qualsiasi agenzia o entità interamente di loro proprietà, (iv) qualsiasi Stato federato o territorio statunitense, qualsiasi loro suddivisione politica, oppure qualsiasi agenzia o ente interamente di proprietà di uno o più delle suddette unità, (v) qualsiasi organizzazione esente da imposizione conformemente alla sezione 501(a) dell'IRC o un piano pensionistico individuale secondo la definizione di cui alla sezione 7701(a)(37) dell'IRC, (vi) qualsiasi banca come definita alla sezione 581 dell'IRC, (vii) qualsiasi fondo d'investimento immobiliare (real estate investment trust) secondo la definizione di cui alla sezione 856 dell'IRC, (viii) qualsiasi società d'investimento regolamentata (regulated investment company) come definita alla sezione 851 dell'IRC o qualsiasi ente inscritto nel registro della Securities and Exchange Commission conformemente all'Investment Company Act del 1940 (15 U.S.C. 80a-64), (ix) qualsiasi fondo fiduciario ordinario (common trust fund) secondo la definizione di cui alla sezione 584(a) dell'IRC, (x) qualsiasi trust esente da imposizione di cui alla sezione 664(c) dell'IRC o descritto alla sezione 4947(a)(1) dell'IRC, (xi) un trader di titoli, materie prime o strumenti finanziari derivati (tra cui notional principal contracts, futures, contratti a termine e opzioni) registrato come tale secondo il diritto statunitense o di un qualsiasi Stato federato, (xii) un broker come definito alla sezione 6045(c) dell'IRC, oppure (xiii) qualsiasi trust esente da imposizione nell'ambito di un piano di cui alla sezione 403(b) o alla sezione 457(g) dell'IRC.
- gg) L'espressione **«entità»** indica una persona giuridica o un ente giuridico quale un trust.
- hh) L'espressione **«entità non statunitense»** designa un'entità diversa da un soggetto statunitense.
- L'espressione «pagamento di fonte statunitense soggetto a imposizione alla fonte» designa qualsiasi pagamento di interessi (incluso qualsiasi sconto di emissione), dividendi, affitti, salari, stipendi, premi, rendite, compensi, rimunerazioni, emolumenti e altri guadagni, profitti e redditi annuali o periodici fissi o determinabili, se tale pagamento proviene da fonti all'interno degli Stati Uniti. In deroga a quanto precede, un pagamento di fonte statunitense soggetto a imposizione alla fonte non include qualsiasi pagamento che non è trattato come pagamento soggetto a imposizione alla fonte nelle pertinenti disposizioni esecutive del Dipartimento del Tesoro statunitense.
- jj) Un'entità è detta «entità correlata» a un'altra se una delle due controlla l'altra

o se entrambe sono sotto controllo comune. A tal fine, il controllo comprende la proprietà diretta o indiretta di più del 50 per cento dei voti o del valore di un'entità. In deroga a quanto precede, la Svizzera può considerare un'entità come non correlata a un'altra se le due entità non appartengono allo stesso «gruppo allargato» come definito alla sezione 1471(e)(2) dell'IRC.

- kk) L'espressione **«TIN statunitense»** (*taxpayer identifying number*) designa il numero d'identificazione fiscale statunitense.
- ll) L'espressione «**NIF svizzero**» designa il numero d'identificazione fiscale svizzero.
- mm) L'espressione «soggetti controllanti» designa le persone fisiche che esercitano il controllo su un'entità. Nel caso di un trust, tale espressione designa il disponente, i fiduciari (trustee), l'eventuale organo di sorveglianza (protector), i beneficiari o il gruppo di beneficiari e qualsiasi altra persona fisica che esercita il controllo effettivo sul trust e, in caso di un accordo giuridico diverso da un trust, l'espressione designa soggetti in posizioni simili o equivalenti. L'espressione «soggetti controllanti» va interpretata in maniera coerente con le raccomandazioni del Gruppo di azione finanziaria internazionale.
- nn) Fatta salva la sezione VI dell'allegato I, l'espressione «accordo FFI» designa un accordo pubblicato dall'IRS che definisce le condizioni, conformi all'Accordo del 2013, che un istituto finanziario svizzero notificante deve soddisfare per essere considerato adempiente i requisiti di cui alla sezione 1471(b) dell'IRC.
- 2. Qualsiasi espressione non definita nel presente Accordo, fatti salvi i casi in cui il contesto esiga un'accezione diversa o le autorità competenti si accordino su un significato comune (secondo quanto consentito dalle legislazioni nazionali), ha il significato che le viene attribuito in quel momento dal diritto della Parte che applica il presente Accordo, e qualsiasi significato conferito a un'espressione secondo la normativa fiscale applicabile di quella Parte prevale sul significato dato alla stessa espressione in base ad altre normative della stessa Parte.

Articolo 2

Obblighi di ottenere e scambiare informazioni relative a conti oggetto di comunicazione

- 1. Conformemente alle disposizioni dell'articolo 3 del presente Accordo, ciascuna Parte ottiene le informazioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo in relazione a tutti i conti oggetto di comunicazione e scambia annualmente tali informazioni con l'altra Parte su base automatica conformemente alle disposizioni dell'articolo 26 della Convenzione.
- 2. Le informazioni da ottenere e scambiare sono:
 - a) nel caso della Svizzera, per quanto riguarda ciascun conto statunitense oggetto di comunicazione di ciascun istituto finanziario svizzero notificante:

- (1) il nome, l'indirizzo e il TIN statunitense di ogni soggetto statunitense specifico che è un titolare di tale conto e, nel caso di un'entità non statunitense che, a seguito dell'applicazione degli obblighi di diligenza di cui all'allegato I, è identificata come avente uno o più soggetti controllanti che sono soggetti statunitensi specifici, il nome, l'indirizzo e il TIN statunitense (se del caso) di tale entità e di ciascuno di detti soggetti statunitensi specifici,
- (2) il numero di conto (o, in assenza di un numero di conto, l'equivalente funzionale),
- (3) il nome e il numero di identificazione dell'istituto finanziario svizzero notificante,
- (4) il saldo o il valore (incluso, nel caso di un contratto assicurativo con valore di riscatto o di un contratto assicurativo di rendita, il valore di riscatto o valore maturato) alla fine del rilevante anno civile o di un altro appropriato periodo di rendiconto oppure, se il conto è stato chiuso nel corso di tale anno, immediatamente prima della chiusura,
- (5) nel caso di un conto di custodia:
 - (A) l'importo totale lordo degli interessi, l'importo totale lordo dei dividendi e l'importo totale lordo di altri redditi generati in relazione ai valori patrimoniali detenuti nel conto, in ciascun caso pagato o accreditato al conto (o in relazione al conto) nel corso dell'anno civile o in un altro appropriato periodo di rendiconto; e
 - (B) i proventi totali lordi della vendita o del riscatto di beni mobili pagati o accreditati al conto nel corso dell'anno civile o in un altro appropriato periodo di rendiconto in relazione ai quali l'istituto finanziario svizzero notificante ha agito in veste di custode, broker, intestatario o altrimenti come agente per il titolare del conto,
- (6) nel caso di un conto di deposito, l'importo totale lordo degli interessi pagati o accreditati al conto nel corso dell'anno civile o in un altro appropriato periodo di rendiconto, e
- (7) nel caso di conti diversi da quelli di cui al paragrafo 2 lettera a numero 5 o numero 6 del presente articolo, l'importo totale lordo pagato o accreditato al titolare del conto in relazione al conto nel corso dell'anno civile o di altro appropriato periodo di rendiconto in riferimento al quale l'istituto finanziario svizzero notificante è l'obbligato o il debitore, incluso l'importo complessivo di eventuali pagamenti di riscatto effettuati al titolare del conto nel corso dell'anno civile o di altro appropriato periodo di rendiconto;
- b) nel caso degli Stati Uniti, per quanto riguarda ciascun conto svizzero oggetto

di comunicazione di ciascun istituto finanziario statunitense notificante:

- (1) il nome, l'indirizzo e il NIF svizzero di ogni persona che è residente in Svizzera ed è un titolare di tale conto,
- (2) il numero di conto (o, in assenza di un numero di conto, l'equivalente funzionale),
- (3) il nome e il numero d'identificazione dell'istituto finanziario statunitense notificante,
- (4) l'importo lordo degli interessi pagati su un conto di deposito,
- (5) l'importo lordo dei dividendi di fonte statunitense pagato o accreditato al conto, e
- (6) l'importo lordo di altri redditi di fonte statunitense pagato o accreditato al conto, nella misura soggetta a notifica ai sensi del capitolo 3 del sottotitolo A o del capitolo 61 del sottotitolo F dell'IRC.

Articolo 3 Tempi e modalità dello scambio di informazioni

- 1. Ai fini dell'obbligo di scambio di informazioni di cui all'articolo 2 del presente Accordo, l'importo e la natura dei pagamenti effettuati in relazione a un conto statunitense oggetto di comunicazione possono essere determinati conformemente ai principi della normativa fiscale della Svizzera e l'importo e la natura dei pagamenti effettuati in relazione a un conto svizzero oggetto di comunicazione possono essere determinati conformemente ai principi della normativa sulle imposte federali sul reddito degli Stati Uniti.
- 2. Ai fini dell'obbligo di scambio di informazioni di cui all'articolo 2 del presente Accordo, le informazioni scambiate identificano la valuta di denominazione di ogni importo rilevante.
- 3. Con riferimento all'articolo 2 paragrafo 2 del presente Accordo, le informazioni sono ottenute e scambiate in relazione all'anno civile di entrata in vigore del presente Accordo e a tutti gli anni successivi.
- 4. Le informazioni di cui all'articolo 2 del presente Accordo sono scambiate entro nove mesi dalla fine dell'anno civile a cui fanno riferimento o, se successivo, il 30 settembre dopo l'entrata in vigore dell'obbligo di ciascuna Parte di scambiare informazioni secondo l'articolo 2.
- 5. Le autorità competenti della Svizzera e degli Stati Uniti stipulano un accordo o un'intesa nel quadro della procedura amichevole prevista dall'articolo 25 della Convenzione che:
 - a) stabilisce le procedure per gli obblighi di scambio automatico di cui

- all'articolo 2 del presente Accordo; e
- b) prescrive le regole e procedure necessarie all'attuazione dell'articolo 5 del presente Accordo.
- 6. Tutte le informazioni scambiate sono soggette alle norme di confidenzialità e altre protezioni previste dalla Convenzione, incluse le disposizioni che limitano l'uso delle informazioni scambiate.
- 7. L'autorità competente statunitense invia una notifica scritta all'autorità competente svizzera quando è soddisfatta che quest'ultima dispone (i) di adeguate salvaguardie per garantire che le informazioni ricevute ai sensi del presente Accordo rimangano confidenziali e siano utilizzate esclusivamente a fini fiscali, nonché (ii) delle infrastrutture necessarie per uno scambio efficace (tra cui procedure consolidate per garantire scambi di informazioni tempestivi, accurati e confidenziali, comunicazioni efficaci e affidabili e la capacità dimostrata di risolvere prontamente questioni e problemi relativi a scambi o richieste di scambi e di applicare le disposizioni dell'articolo 5 del presente Accordo).
- 8. La Svizzera assicura che le informazioni ricevute ai sensi del presente Accordo condivise con entità subnazionali (quali Cantoni e Comuni) restino confidenziali e siano utilizzate esclusivamente a fini fiscali. La Svizzera richiede alle sue entità subnazionali di notificare prontamente l'autorità competente svizzera in merito a qualsiasi violazione che incida effettivamente o potenzialmente sulla confidenzialità e sulle altre protezioni previste dalla Convenzione («violazione di dati»). Alla ricezione della notifica di cui alla frase precedente trasmessa da un'entità subnazionale, l'autorità competente svizzera invia prontamente una notifica all'autorità competente statunitense in merito alla violazione di dati con sufficienti dettagli affinché l'autorità competente statunitense possa affrontare tale violazione di dati nella misura in cui incide sugli Stati Uniti. Conformemente alle sue attuali prassi, l'autorità competente statunitense non condivide sistematicamente le informazioni scambiate in virtù del presente Accordo con qualsiasi Stato federato degli Stati Uniti o qualsiasi sua suddivisione politica o suo ente locale.
- 9. L'obbligo degli Stati Uniti di scambiare informazioni secondo l'articolo 2 del presente Accordo entra in vigore alla data della notifica scritta da parte dell'autorità competente statunitense di cui al paragrafo 7 del presente articolo.

Articolo 4

Applicazione della normativa FATCA nei confronti degli istituti finanziari svizzeri

- 1. <u>Trattamento degli istituti finanziari svizzeri notificanti</u>. Ogni istituto finanziario svizzero notificante è considerato adempiente e non soggetto alla trattenuta alla fonte ai sensi della sezione 1471 dell'IRC se la Svizzera ottempera agli obblighi di cui agli articoli 2 e 3 del presente Accordo per quanto riguarda tale istituto finanziario svizzero notificante e l'istituto finanziario svizzero notificante:
 - a) identifica i conti statunitensi oggetto di comunicazione e notifica annualmente all'autorità competente svizzera le informazioni previste dall'articolo 2

- paragrafo 2 lettera a del presente Accordo nei tempi e nelle modalità di cui all'articolo 3 del presente Accordo;
- b) ottempera ai pertinenti obblighi di registrazione sul sito dell'IRS per la registrazione ai fini FATCA;
- c) nella misura in cui un istituto finanziario svizzero notificante (i) agisce in veste di intermediario qualificato (ai fini della sezione 1441 dell'IRC) che ha scelto di assumersi la responsabilità primaria della trattenuta alla fonte ai sensi del capitolo 3 del sottotitolo A dell'IRC, (ii) è una società di persone estera che ha scelto di agire come società di persone estera con l'obbligo di trattenuta alla fonte (withholding foreign partnership) (ai fini delle sezioni 1441 e 1471 dell'IRC), oppure (iii) è un trust estero che ha scelto di agire come trust estero con l'obbligo di trattenuta alla fonte (withholding foreign trust) (ai fini delle sezioni 1441 e 1471 dell'IRC), e trattiene il 30 per cento di qualsiasi pagamento di fonte statunitense soggetto a imposizione alla fonte a qualsiasi istituto finanziario non partecipante; e
- d) nel caso di un istituto finanziario svizzero notificante non descritto nel paragrafo 1 lettera c del presente articolo che effettua un versamento di, o agisce in veste di intermediario in relazione a, un pagamento di fonte statunitense soggetto a imposizione alla fonte a un qualsiasi istituto finanziario non partecipante, l'istituto finanziario svizzero notificante fornisce al pagatore interessato di tale pagamento di fonte statunitense soggetto a imposizione alla fonte le informazioni necessarie per la trattenuta dell'imposta alla fonte e la notifica prevista in relazione a tale pagamento.

In deroga a quanto precede, un istituto finanziario svizzero notificante in riferimento al quale non siano soddisfatte le condizioni del presente paragrafo 1 non ha l'obbligo di trattenuta ai sensi della sezione 1471 dell'IRC a meno che detto istituto finanziario svizzero notificante sia considerato dagli Stati Uniti un istituto finanziario non partecipante ai sensi dell'articolo 5 paragrafo 2 lettera b del presente Accordo.

- 2. <u>Sospensione delle disposizioni concernenti titolari recalcitranti</u>. Gli Stati Uniti non richiedono a un istituto finanziario svizzero notificante di prelevare imposte alla fonte conformemente alla sezione 1471 o 1472 dell'IRC in relazione a un conto detenuto da un titolare recalcitrante (secondo la definizione di cui alla sezione 1471(d)(6) dell'IRC) oppure di chiudere tale conto, se in relazione a tale conto l'autorità competente statunitense riceve le informazioni di cui all'articolo 2 paragrafo 2 lettera a del presente Accordo conformemente alle disposizioni dell'articolo 3 del presente Accordo.
- 3. <u>Trattamento specifico di piani pensionistici svizzeri</u>. Gli Stati Uniti considerano i piani pensionistici svizzeri descritti nell'allegato II come istituti finanziari esteri ritenuti adempienti o beneficiari effettivi esonerati, a seconda dei casi, ai fini delle sezioni 1471 e 1472 dell'IRC. A tale fine un piano pensionistico svizzero include l'entità istituita o situata in Svizzera e regolamentata dalla Svizzera oppure l'accordo contrattuale o giuridico prestabilito amministrato per fornire pensioni o prestazioni previdenziali o per ricavare proventi al fine di fornire tali prestazioni secondo il diritto svizzero e disciplinato in relazione a contributi, versamenti, notifiche, sponsorizzazione e imposizione.

- 4. <u>Identificazione e trattamento di altri istituti finanziari esteri ritenuti adempienti e beneficiari effettivi esonerati</u>. Gli Stati Uniti considerano ogni istituto finanziario svizzero non notificante come istituto finanziario estero ritenuto adempiente o come beneficiario effettivo esonerato ai fini della sezione 1471 dell'IRC.
- 5. <u>Disposizioni speciali concernenti entità correlate e succursali che sono istituti finanziari non partecipanti</u>. Se un istituto finanziario svizzero che altrimenti adempie le condizioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo o che è descritto al paragrafo 3 o 4 del presente articolo possiede un'entità correlata o una succursale operante in una giurisdizione che impedisce a tale entità correlata o succursale di soddisfare i requisiti di un istituto finanziario estero partecipante o ritenuto adempiente ai fini della sezione 1471 dell'IRC, oppure possiede un'entità correlata o succursale che soltanto a causa della scadenza delle disposizioni transitorie per gli istituti finanziari esteri limitati e le succursali limitate è trattata come istituto finanziario non partecipante secondo le pertinenti disposizioni esecutive del Dipartimento del Tesoro statunitense, tale istituto finanziario svizzero continua a essere conforme alle disposizioni del presente Accordo e continua a essere considerato istituto finanziario estero ritenuto adempiente o beneficiario effettivo esonerato ai fini della sezione 1471 dell'IRC, a condizione che:
 - a) l'istituto finanziario svizzero consideri ognuna di queste entità correlate o succursali come un istituto finanziario non partecipante separato ai fini di tutti gli obblighi di notifica e di trattenuta dell'imposta alla fonte previsti dal presente Accordo e che ognuna di queste entità correlate o succursali si identifichi presso gli agenti pagatori con l'obbligo di trattenuta dell'imposta alla fonte come istituto finanziario non partecipante;
 - b) ognuna di queste entità correlate o succursali identifichi i propri conti statunitensi e notifichi le informazioni riguardanti tali conti come previsto dalla sezione 1471 dell'IRC, nella misura consentita dal diritto pertinente relativo all'entità correlata o alla succursale; e
 - c) tale entità correlata o succursale non solleciti espressamente conti statunitensi detenuti da soggetti non residenti nella giurisdizione in cui è situata l'entità correlata o la succursale oppure conti detenuti da istituti finanziari non partecipanti che non sono istituiti nella giurisdizione in cui è situata l'entità correlata o la succursale, e tale entità correlata o succursale non sia usata dall'istituto finanziario svizzero o da qualsiasi altra entità correlata per eludere gli obblighi previsti dal presente Accordo o dalla sezione 1471 dell'IRC.
- 6. <u>Coordinamento dei tempi</u>. In deroga all'articolo 3 paragrafi 3 e 4 del presente Accordo:
 - a) la Svizzera non è tenuta a ottenere e scambiare informazioni relative a un anno civile precedente all'anno civile in riferimento al quale analoghe informazioni devono essere notificate all'IRS da istituti finanziari esteri partecipanti conformemente alle pertinenti disposizioni esecutive del Dipartimento del Tesoro statunitense;
 - b) la Svizzera non è tenuta a iniziare lo scambio di informazioni prima della data in cui gli istituti finanziari esteri partecipanti sono tenuti a notificare analoghe

- informazioni all'IRS conformemente alle pertinenti disposizioni esecutive del Dipartimento del Tesoro statunitense;
- c) gli Stati Uniti non sono tenuti a ottenere e scambiare informazioni relative a un anno civile precedente al primo anno civile in riferimento al quale la Svizzera è tenuta a ottenere e scambiare informazioni; e
- d) gli Stati Uniti non sono tenuti a iniziare a scambiare informazioni prima della data in cui la Svizzera è tenuta a iniziare lo scambio di informazioni.
- 7. <u>Adattamento delle definizioni in funzione delle disposizioni esecutive del</u>
 <u>Dipartimento del Tesoro statunitense</u>. In deroga all'articolo 1 e alle definizioni secondo gli allegati del presente Accordo, per l'attuazione del presente Accordo la Svizzera può applicare una definizione esistente nelle pertinenti disposizioni esecutive del Dipartimento del Tesoro statunitense anziché la rispettiva definizione del presente Accordo e può consentire agli istituti finanziari svizzeri di applicare, purché ciò non pregiudichi lo scopo del presente Accordo.

Articolo 5 Collaborazione ai fini della conformità e dell'applicazione

1. <u>Errori di lieve entità o amministrativi</u>. Un'autorità competente informa l'autorità competente dell'altra Parte se ha motivo di ritenere che errori amministrativi o altri errori di lieve entità possono aver condotto alla notifica di informazioni inesatte o incomplete o aver causato altre violazioni del presente Accordo. L'autorità competente di tale altra Parte applica il proprio diritto nazionale (incluse le sanzioni applicabili) per ottenere informazioni corrette e/o complete o per risolvere altre violazioni del presente Accordo.

2. Inadempienza grave.

- a) Un'autorità competente informa l'autorità competente dell'altra Parte qualora stabilisca che vi sia un'inadempienza grave degli obblighi previsti dal presente Accordo per quanto riguarda un istituto finanziario notificante nell'altra giurisdizione. L'autorità competente di tale altra Parte applica il proprio diritto nazionale (incluse le sanzioni applicabili) per risolvere l'inadempienza grave descritta nella notifica.
- b) Se, nel caso di un istituto finanziario svizzero notificante, tali misure correttive non risolvono l'inadempienza entro 18 mesi dalla data della notifica iniziale dell'inadempienza grave, gli Stati Uniti considerano l'istituto finanziario svizzero notificante come istituto finanziario non partecipante ai sensi del presente paragrafo 2 lettera b.
- 3. <u>Ricorso a fornitori esterni di servizi</u>. Ogni Parte può consentire agli istituti finanziari notificanti di ricorrere a fornitori esterni di servizi per adempiere gli obblighi imposti su tali istituti finanziari notificanti da una Parte, come previsto nel presente Accordo, ma la responsabilità dell'adempimento di tali obblighi rimane degli istituti finanziari notificanti.

4. <u>Prevenzione dell'elusione</u>. Le Parti applicano le disposizioni necessarie a prevenire che gli istituti finanziari adottino pratiche volte a eludere gli obblighi di notifica previsti dal presente Accordo.

Articolo 6

Impegno reciproco a continuare a migliorare l'efficacia dello scambio di informazioni e la trasparenza

- 1. Reciprocità. Gli Stati Uniti riconoscono la necessità di conseguire livelli equivalenti di reciprocità nello scambio automatico di informazioni con la Svizzera. Gli Stati Uniti si impegnano a migliorare ulteriormente la trasparenza e la relazione di scambio con la Svizzera, perseguendo l'adozione di normative e promuovendo e supportando la pertinente legislazione per conseguire tali livelli equivalenti di reciprocità nello scambio automatico di informazioni.
- 2. <u>Trattamento di pagamenti passthru</u>. Le Parti si impegnano a collaborare, assieme alle giurisdizioni partner, per sviluppare un approccio alternativo pratico ed efficace, che riduca l'onere al minimo e permetta di raggiungere gli obiettivi riguardanti la trattenuta dell'imposta alla fonte sui pagamenti *passthru*.

Articolo 7

Non discriminazione nell'applicazione della normativa FATCA nei confronti di giurisdizioni partner

- 1. In relazione all'applicazione della normativa FATCA nei confronti degli istituti finanziari svizzeri, alla Svizzera è concesso il beneficio di qualsiasi condizione più vantaggiosa di cui all'articolo 4 o all'allegato I del presente Accordo concessa a un'altra giurisdizione partner secondo un accordo bilaterale firmato in base al quale l'altra giurisdizione partner si impegna ad assumere gli stessi obblighi della Svizzera di cui agli articoli 2 e 3 del presente Accordo e di essere soggetta alle stesse condizioni di cui agli articoli 2 e 3 e agli articoli 5–9 del presente Accordo.
- 2. Gli Stati Uniti informano la Svizzera di tali condizioni più vantaggiose e le applicano automaticamente secondo il presente Accordo, come se fossero specificate nell'Accordo e con efficacia a decorrere dalla data di entrata in vigore dell'accordo contenente le condizioni più vantaggiose, salvo che la Svizzera non rifiuti per scritto di applicarla.

Articolo 8 Consultazioni e modifiche

- 1. In caso sorgano difficoltà nell'applicazione del presente Accordo, ciascuna Parte può richiedere consultazioni al fine di elaborare misure atte a garantirne l'adempimento.
- 2. Il presente Accordo può essere modificato previo accordo scritto delle Parti. Salvo diversamente concordato, la modifica entra in vigore attraverso le stesse procedure previste dall'articolo 10 paragrafo 1 del presente Accordo.

Articolo 9 Allegati

Gli allegati costituiscono parte integrante del presente Accordo.

Articolo 10 Durata dell'Accordo

- 1. Il presente Accordo entra in vigore il 1° gennaio dell'anno civile successivo alla data della notifica scritta della Svizzera agli Stati Uniti che la Svizzera ha completato le procedure interne necessarie alla sua entrata in vigore.
- 2. Ciascuna Parte può disdire il presente Accordo mediante notifica scritta della disdetta all'altra Parte. La disdetta ha effetto il primo giorno del mese successivo alla scadenza del periodo di 12 mesi dalla data di notifica della disdetta.
- 3. Le Parti si consultano in buona fede per modificare il presente Accordo se necessario a riflettere i progressi degli impegni di cui all'articolo 6 del presente Accordo o nell'eventualità che l'autorità competente statunitense condivida sistematicamente le informazioni ricevute nell'ambito del presente Accordo con qualsiasi Stato federato degli Stati Uniti o qualsiasi sua suddivisione politica o suo ente locale.

Articolo 11 Disposizioni transitorie

- 1. All'entrata in vigore del presente Accordo, l'Accordo del 2013 si estingue.
- 2. In deroga al paragrafo 1 del presente articolo, le Parti continuano ad applicare le disposizioni dell'Accordo del 2013 come segue:
 - a) con riferimento ai periodi di rendiconto antecedenti l'entrata in vigore del presente Accordo, gli importi trattenuti alla fonte sono pagati conformemente alle disposizioni dell'Accordo del 2013 e di qualsiasi accordo FFI applicabile;
 - b) con riferimento ai periodi di rendiconto antecedenti l'entrata in vigore del presente Accordo, le informazioni diverse dalle notifiche trasmesse tardivamente di cui al paragrafo 3 del presente articolo sono comunicate conformemente alle disposizioni dell'Accordo del 2013 e di qualsiasi accordo FFI applicabile;
 - c) i diritti e gli obblighi delle Parti di cui agli articoli 5 e 7 dell'Accordo del 2013 restano applicabili in riferimento alla gestione delle domande raggruppate effettuate conformemente all'articolo 5 dell'Accordo del 2013 fino al 31 dicembre dell'anno civile in cui il presente Accordo entra in vigore; e
 - d) con riferimento ai periodi di rendiconto antecedenti l'entrata in vigore del presente Accordo, un istituto finanziario svizzero notificante è tenuto a trattenere l'imposta alla fonte come descritto all'articolo 7 paragrafo 2 dell'Accordo del 2013 nei casi in cui l'autorità competente svizzera non trasmetta all'IRS le informazioni

richieste di cui all'articolo 5 paragrafo 1 dell'Accordo del 2013 entro otto mesi dalla data di ricezione di tale richiesta.

- 3. Le notifiche nuove, modificate, corrette e annullate che sono preparate conformemente alle disposizioni dell'Accordo del 2013 e di qualsiasi accordo FFI applicabile (ad eccezione di quanto previsto alla lettera b), ma trasmesse dopo il 31 dicembre dell'anno in cui entra in vigore il presente Accordo e che si riferiscono a periodi di rendiconto antecedenti l'entrata in vigore del presente Accordo («notifiche trasmesse tardivamente») devono essere comunicate in conformità con le lettere a–c del presente paragrafo 3. In deroga all'articolo 1 paragrafo 2 del presente Accordo, qualsiasi espressione utilizzata nel presente paragrafo che non è definita nel presente Accordo ha il significato conferitole nell'Accordo del 2013.
 - a) L'autorità competente svizzera fornisce le notifiche trasmesse tardivamente ricevute da un ente finanziario svizzero notificante all'autorità competente statunitense su base mensile anziché richiedere che tali notifiche siano trasmesse direttamente dall'istituto finanziario svizzero notificante all'IRS;
 - b) un istituto finanziario svizzero notificante non è tenuto a notificare informazioni aggregate su un conto statunitense senza dichiarazione di consenso ai sensi dell'articolo 3 paragrafo 1 lettera b punti (ii) e (iii) dell'Accordo del 2013 se l'istituto finanziario svizzero notifica informazioni specifiche sul conto (incluso il TIN statunitense) come se fosse un conto statunitense che non è un conto statunitense senza dichiarazione di consenso; e
 - c) le notifiche trasmesse tardivamente che sono notifiche modificate, corrette o annullate trasmesse dall'autorità competente svizzera conformemente alla lettera a del presente paragrafo 3 sono trasmesse come nuove notifiche (anziché come notifiche modificate, corrette o annullate) in riferimento al precedente periodo di rendiconto e specificano in maniera mutualmente accettabile per le autorità competenti che tali notifiche sono, a seconda dei casi, correzioni, modifiche o notifiche annullate.
- Fatta eccezione per il trattamento di titolari di conti senza dichiarazione di consenso o recalcitranti, gli obblighi di diligenza di cui all'allegato I dell'Accordo del 2013 sono in linea con le disposizioni dell'allegato I del presente Accordo. Di conseguenza, un istituto finanziario svizzero che era soggetto all'Accordo del 2013 e che prima dell'entrata in vigore del presente Accordo ha identificato, conformemente alle disposizioni dell'allegato I dell'Accordo del 2013 e nel rispetto dell'accordo FFI, un titolare di conto come cittadino o residente negli Stati Uniti, soggetto statunitense specifico, entità estera non finanziaria (Non-Financial Foreign Entity, NFFE) passiva (come definita nell'allegato I) con uno o più soggetti controllanti che siano un soggetto statunitense specifico, un istituto finanziario svizzero o un istituto finanziario di un'altra giurisdizione partner, un istituto finanziario estero partecipante, un istituto finanziario estero ritenuto adempiente, un beneficiario effettivo esonerato, una NFFE attiva (come definita nell'allegato I) o un istituto finanziario non partecipante, può continuare a basarsi sulla precedente identificazione ai fini di qualsiasi disposizione contenuta nel presente Accordo. Nel caso di un titolare di conto senza dichiarazione di consenso o recalcitrante che è considerato un soggetto statunitense conformemente all'allegato I dell'Accordo del 2013, la Svizzera può consentire all'istituto finanziario svizzero di trattare tale conto come conto statunitense oggetto di comunicazione ai fini di qualsiasi disposizione del presente Accordo, a condizione che l'istituto finanziario

svizzero ottenga e notifichi tutte le informazioni di cui all'articolo 2, incluso il TIN statunitense, sufficienti a notificare tale conto. In deroga alle precedenti frasi del presente paragrafo 4, se le circostanze cambiano in modo tale che l'istituto finanziario svizzero abbia motivo di ritenere che l'autocertificazione o la documentazione associata a un conto sia inattendibile o inesatta come determinato ai sensi dell'allegato I del presente Accordo, la Svizzera stabilisce che l'istituto finanziario svizzero deve determinare nuovamente lo status del conto in base alle procedure di cui all'allegato I del presente Accordo.

5. In deroga ai paragrafi 1–4 del presente articolo, in relazione a qualsiasi informazione scambiata conformemente all'articolo 26 della Convenzione ai sensi dell'Accordo del 2013, le Parti rimangono vincolate alla confidenzialità e alle altre protezioni ai sensi dell'articolo 26 della Convenzione.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati dai loro Governi, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Berna, il 27 giugno 2024, in due esemplari in lingua tedesca e inglese, ciascun testo facente parimenti fede.

PER GLI STATI UNITI D'AMERICA:
PER LA CONFEDERAZIONE
SVIZZERA:

ALLEGATO I

OBBLIGHI DI DILIGENZA NELL'IDENTIFICAZIONE E NELLA NOTIFICA DI CONTI STATUNITENSI OGGETTO DI COMUNICAZIONE E DI PAGAMENTI A SPECIFICI ISTITUTI FINANZIARI NON PARTECIPANTI

I. Aspetti generali.

A. La Svizzera richiede che gli istituti finanziari svizzeri notificanti applichino le procedure di diligenza contenute nel presente allegato I per identificare i conti statunitensi oggetto di comunicazione e i conti detenuti da istituti finanziari non partecipanti.

B. Ai fini del presente Accordo:

- 1. tutti gli importi in dollari sono espressi in dollari statunitensi e si riferiscono al loro controvalore in altre valute,
- 2. salvo disposizioni contrarie, il saldo o il controvalore di un conto corrisponde a quello dell'ultimo giorno di un anno civile o di un altro appropriato periodo di rendiconto,
- 3. se un saldo o valore soglia deve essere determinato alla data di determinazione ai sensi del presente allegato I, il saldo o valore rilevante corrisponde a quello di tale data o dell'ultimo giorno del periodo di rendiconto che termina immediatamente prima della data di determinazione, e se un saldo o valore soglia deve essere determinato nell'ultimo giorno di un anno civile ai sensi del presente allegato I, il saldo o valore rilevante corrisponde a quello dell'ultimo giorno dell'anno civile o dell'appropriato periodo di rendiconto,
- 4. con riserva della sezione II lettera E paragrafo 1 del presente allegato I, un conto è trattato come conto statunitense oggetto di comunicazione a partire dalla data in cui è stato identificato come tale in ottemperanza agli obblighi di diligenza di cui al presente allegato I,
- 5. salvo disposizioni contrarie, le informazioni su un conto statunitense oggetto di comunicazione sono notificate ogni anno nell'anno civile successivo a quello a cui si riferiscono le informazioni.
- C. In alternativa alla procedura descritta nelle diverse sezioni del presente allegato I, la Svizzera può consentire agli istituti finanziari svizzeri notificanti di basarsi sulla procedura descritta nelle pertinenti disposizioni esecutive del Dipartimento del Tesoro statunitense per determinare se un conto è un conto statunitense oggetto di comunicazione o un conto detenuto da un istituto finanziario non partecipante. La Svizzera può consentire agli istituti finanziari svizzeri notificanti di usufruire di questa possibilità di scelta separatamente per ogni sezione del presente allegato I per tutti i conti finanziari pertinenti o separatamente per un gruppo di tali conti chiaramente delimitato (p. es. in funzione del ramo d'attività o del luogo in cui è gestito il conto).

- II. <u>Conti privati preesistenti</u>. Le seguenti regole e procedure si applicano ai fini dell'identificazione di conti statunitensi oggetto di comunicazione tra i conti preesistenti detenuti da persone fisiche («conti privati preesistenti»).
 - A. <u>Conti da non verificare, identificare o notificare.</u> Sempre che l'istituto finanziario svizzero notificante non scelga altrimenti, per tutti i conti privati preesistenti o separatamente per un gruppo di tali conti chiaramente delimitato qualora le disposizioni di attuazione della Svizzera consentano di usufruire di tale possibilità di scelta, i seguenti conti privati preesistenti non devono essere verificati, identificati o notificati come conti statunitensi oggetto di comunicazione:
 - 1. un conto privato preesistente che alla data di determinazione registra un saldo o un controvalore non superiore a 50 000 USD, con riserva della lettera E paragrafo 2 della presente sezione,
 - 2. un conto privato preesistente, sotto forma di contratto assicurativo con valore di riscatto o contratto assicurativo di rendita, che alla data di determinazione registra un saldo o un controvalore non superiore a 250 000 USD, con riserva della lettera E paragrafo 2 della presente sezione,
 - 3. un conto privato preesistente, sotto forma di contratto assicurativo con valore di riscatto o contratto assicurativo di rendita, se le leggi o le disposizioni esecutive vigenti in Svizzera o negli Stati Uniti impediscono efficacemente la vendita di un tale contratto a residenti negli Stati Uniti (p. es. se l'istituto finanziario in questione non dispone di una registrazione necessaria ai sensi del diritto statunitense e se le leggi svizzere concernenti questi prodotti assicurativi, detenuti da residenti in Svizzera, implicano l'obbligo di notifica o di deduzione della trattenuta alla fonte),
 - 4. un conto di deposito con un saldo non superiore a 50 000 USD.
 - B. Procedura di esame sui conti privati preesistenti con un saldo o un controvalore alla data di determinazione superiore a 50 000 USD (250 000 USD per i contratti assicurativi con valore di riscatto e i contratti assicurativi di rendita), ma inferiore a 1 000 000 USD («conti di valore inferiore»).
 - 1. <u>Ricerca elettronica dei dati</u>. L'istituto finanziario svizzero notificante deve verificare se i dati esaminabili elettronicamente da esso detenuti contengono uno dei seguenti indizi statunitensi:
 - a) identificazione del titolare del conto come cittadino statunitense o residente negli Stati Uniti;
 - b) inequivocabile riferimento a un luogo di nascita negli Stati Uniti;
 - c) attuale indirizzo postale o del domicilio negli Stati Uniti (includendo una casella postale statunitense);
 - d) attuale numero di telefono negli Stati Uniti;

- e) un ordine permanente per il trasferimento di capitali su un conto gestito negli Stati Uniti;
- f) una procura o un'autorizzazione alla firma attualmente in vigore a favore di una persona con un indirizzo negli Stati Uniti; oppure
- g) un domicilio con indirizzo presso terzi (c/o) o un indirizzo fermobanca che sia l'*unico* indirizzo di cui l'istituto finanziario svizzero notificante dispone per il titolare del conto. Per un conto privato preesistente di valore inferiore, un domicilio con indirizzo presso terzi (c/o) al di fuori degli Stati Uniti o un indirizzo fermobanca non è da considerarsi indizio statunitense.
- 2. Se dalla ricerca elettronica dei dati non emerge alcuno degli indizi statunitensi di cui alla lettera B paragrafo 1 della presente sezione, non è necessario intraprendere altre misure fino al mutare delle circostanze in riferimento al conto, implicando con ciò che uno o più indizi statunitensi siano da attribuire al conto, o finché il conto diventa un conto di valore elevato di cui alla lettera D della presente sezione.
- 3. Se dalla ricerca elettronica dei dati emerge uno qualsiasi degli indizi statunitensi di cui alla lettera B paragrafo 1 della presente sezione, o se cambiano le circostanze in riferimento al conto, implicando con ciò che uno o più indizi statunitensi siano da attribuire al conto, l'istituto finanziario svizzero notificante deve trattare il conto come conto statunitense oggetto di comunicazione, salvo che si applichi la lettera B paragrafo 4 della presente sezione e una delle eccezioni di cui al paragrafo menzionato riguardi il conto.
- 4. Anche qualora vengano individuati indizi statunitensi di cui alla lettera B paragrafo 1 della presente sezione, l'istituto finanziario svizzero notificante non è tenuto a trattare un conto come conto statunitense oggetto di comunicazione nei seguenti casi:
 - a) se le informazioni sul titolare del conto contengono un riferimento inequivocabile a un *luogo di nascita negli Stati Uniti*, a condizione che l'istituto finanziario svizzero notificante si procuri i seguenti documenti oppure li abbia verificati in precedenza e ne sia in possesso:
 - (1) un'autodichiarazione in base alla quale risulti che il titolare del conto non è né cittadino statunitense né ha il proprio domicilio fiscale negli Stati Uniti (su un modulo W-8 dell'IRS o un modulo analogo concordato),
 - (2) un passaporto non statunitense o un altro documento d'identità ufficiale comprovante che il titolare del conto ha la cittadinanza o la nazionalità di uno Stato diverso dagli Stati Uniti, *e*
 - (3) una copia dell'attestazione della perdita della nazionalità statunitense oppure una ragionevole spiegazione del motivo per

cui:

- (a) il titolare del conto non possiede tale attestazione nonostante la rinuncia alla cittadinanza statunitense; *oppure*
- (b) il titolare del conto non ha ottenuto la cittadinanza statunitense alla nascita;
- b) se le informazioni sul titolare del conto contengono un *indirizzo* attuale postale o del domicilio negli Stati Uniti oppure uno o più numeri telefonici negli Stati Uniti che siano gli unici numeri telefonici associati al conto, a condizione che l'istituto finanziario svizzero notificante si procuri i seguenti documenti oppure li abbia verificati in precedenza e ne sia in possesso:
 - (1) un'autodichiarazione in base alla quale risulti che il titolare del conto non è né cittadino statunitense né ha il proprio domicilio fiscale negli Stati Uniti (su un modulo W-8 dell'IRS o un modulo analogo concordato), *e*
 - (2) l'evidenza documentale di cui alla sezione VI lettera D del presente allegato I, comprovante lo status di non statunitense del titolare del conto;
- c) se le informazioni sul titolare del conto contengono istruzioni
 permanenti di trasferire i capitali su un conto negli Stati Uniti, a
 condizione che l'istituto finanziario svizzero notificante si procuri i
 seguenti documenti oppure li abbia verificati in precedenza e ne sia in
 possesso:
 - (1) un'autodichiarazione in base alla quale risulti che il titolare del conto non è né cittadino statunitense né ha il proprio domicilio fiscale negli Stati Uniti (su un modulo W-8 dell'IRS o un modulo analogo concordato), *e*
 - (2) l'evidenza documentale di cui alla sezione VI lettera D del presente allegato I, comprovante lo status di non statunitense del titolare del conto;
- d) se le informazioni sul titolare del conto contengono una procura o un'autorizzazione alla firma in vigore a favore di una persona con un indirizzo negli Stati Uniti, un domicilio con indirizzo presso terzi (c/o) oppure un indirizzo fermobanca come unico indirizzo identificato del titolare del conto, oppure uno o più numeri di telefono negli Stati Uniti (oltre a un numero di telefono non statunitense collegato al conto), a condizione che l'istituto finanziario svizzero notificante ottenga i seguenti documenti oppure li abbia verificati in precedenza e ne sia in possesso:

- (1) un'autodichiarazione in base alla quale risulti che il titolare del conto non è né cittadino statunitense né ha il proprio domicilio fiscale negli Stati Uniti (su un modulo W-8 dell'IRS o un modulo analogo concordato), *oppure*
- (2) l'evidenza documentale di cui alla sezione VI lettera D del presente allegato I, comprovante lo status di non statunitense del titolare del conto.

C. <u>Ulteriori procedure applicabili ai conti privati preesistenti di valore inferiore</u>.

- 1. La verifica della presenza di indizi statunitensi nei conti privati preesistenti di valore inferiore deve essere conclusa entro due anni dalla data di determinazione.
- 2. Se per un conto privato preesistente di valore inferiore le circostanze cambiano in modo tale che uno o più indizi statunitensi di cui alla lettera B paragrafo 1 della presente sezione sono attribuibili al conto, l'istituto finanziario svizzero notificante deve trattare il conto come conto statunitense oggetto di comunicazione, salvo che si applichi la lettera B paragrafo 4 della presente sezione.
- 3. Ogni conto privato preesistente, ad eccezione di un conto di deposito di cui alla lettera A paragrafo 4 della presente sezione, che sia stato identificato come conto statunitense oggetto di comunicazione in base alla presente sezione deve essere trattato come conto statunitense oggetto di comunicazione in tutti gli anni successivi, salvo che il titolare del conto abbia cessato di essere un soggetto statunitense specifico.
- D. Procedura di esame allargata per i conti privati preesistenti con un saldo o un controvalore superiore a 1 000 000 USD alla data di determinazione o al 31 dicembre dell'anno successivo alla data di determinazione o di uno degli anni successivi («conti di valore elevato»).
 - 1. Ricerca elettronica dei dati. L'istituto finanziario svizzero notificante deve verificare la presenza di qualsiasi indizio statunitense di cui alla lettera B paragrafo 1 della presente sezione nei dati esaminabili elettronicamente che detiene.
 - 2. Esame dei documenti cartacei. Se le basi di dati esaminabili elettronicamente dell'istituto finanziario svizzero notificante contengono campi con relative indicazioni per tutte le informazioni identificate alla lettera D paragrafo 3 della presente sezione, non sono necessari ulteriori esami dei documenti cartacei. Se le basi di dati elettronici non contengono tutte queste informazioni, per un conto di valore elevato l'istituto finanziario svizzero notificante deve verificare la presenza di indizi statunitensi di cui alla lettera B paragrafo 1 della presente sezione anche nell'attuale file con i dati base del cliente e, se non vi sono contenuti, nei seguenti documenti concernenti il conto e procurati negli ultimi cinque anni:

- a) le più recenti evidenze documentali raccolte in rapporto al conto;
- b) il più recente contratto o documento di apertura del conto;
- c) la più recente documentazione ottenuta nell'ambito delle procedure AML/KYC o per altri scopi regolatori;
- d) ogni procura o autorizzazione alla firma in vigore; e
- e) ogni ordine permanente in vigore per il trasferimento di capitali.
- 3. <u>Eccezioni se le basi di dati contengono informazioni sufficienti</u>. Un istituto finanziario svizzero notificante non è tenuto a esaminare i documenti cartacei di cui alla lettera D paragrafo 2 della presente sezione se le sue basi di dati elettronici contengono le seguenti informazioni:
 - a) la nazionalità o la residenza del titolare del conto;
 - b) l'indirizzo del domicilio e l'indirizzo per la corrispondenza risultanti attualmente agli atti presso l'istituto finanziario svizzero notificante;
 - c) il numero o i numeri di telefono eventuali del titolare del conto, attualmente agli atti presso l'istituto finanziario svizzero notificante;
 - d) l'esistenza di un ordine permanente per il trasferimento di capitali su un altro conto (includendo un conto presso un'altra succursale dell'istituto finanziario svizzero notificante o presso un altro istituto finanziario);
 - e) l'esistenza per il titolare del conto di un attuale domicilio con indirizzo presso terzi (c/o) o un indirizzo fermobanca; *e*
 - f) l'esistenza per il conto di una procura o un'autorizzazione alla firma.
- 4. Richiesta di conoscenze fondate al responsabile della clientela. Oltre alla ricerca elettronica dei dati e all'esame dei documenti cartacei, gli istituti finanziari svizzeri notificanti devono trattare come conto statunitense oggetto di comunicazione qualsiasi conto di valore elevato (includendo altri conti addizionati a questo) assegnato al responsabile della clientela, se questi ha conoscenze fondate che il titolare del conto è un soggetto statunitense specifico.
- 5. Conseguenza della scoperta di indizi statunitensi.
 - a) Se dalla summenzionata procedura di esame allargata per i conti di valore elevato non risulta alcuno degli indizi statunitensi di cui alla lettera B paragrafo 1 della presente sezione e il conto non viene identificato come detenuto da un soggetto statunitense specifico conformemente alla lettera D paragrafo 4 della presente sezione, non è necessario intraprendere altre misure fino al mutare delle circostanze,

- implicando con ciò che uno o più indizi statunitensi siano da attribuire al conto.
- b) Se nella summenzionata procedura di esame allargata per i conti di valore elevato viene scoperto uno qualsiasi degli indizi statunitensi di cui alla lettera B paragrafo 1 della presente sezione, o se cambiano le circostanze in riferimento al conto, implicando con ciò che uno o più indizi statunitensi siano da attribuire al conto, l'istituto finanziario svizzero notificante deve trattare il conto come conto statunitense oggetto di comunicazione, salvo che si applichi la lettera B paragrafo 4 della presente sezione e una delle eccezioni di cui al paragrafo menzionato riguardi il conto.
- c) Ogni conto privato preesistente, ad eccezione di un conto di deposito di cui alla lettera A paragrafo 4 della presente sezione, che sia stato identificato come conto statunitense oggetto di comunicazione secondo la presente sezione, deve essere trattato come conto statunitense oggetto di comunicazione in tutti gli anni successivi, salvo che il titolare del conto abbia cessato di essere un soggetto statunitense specifico.

E. <u>Ulteriori procedure applicabili ai conti di valore elevato.</u>

- 1. Se alla data di determinazione un conto privato preesistente è di valore elevato, per esso l'istituto finanziario svizzero notificante deve concludere la procedura d'esame allargata, descritta alla lettera D della presente sezione, entro un anno dalla data di determinazione.
- 2. Se alla data di determinazione un conto privato preesistente non è di valore elevato ma lo diventa il 31 dicembre dell'anno successivo alla data di determinazione o di un qualsiasi anno successivo, per questo conto l'istituto finanziario svizzero notificante deve concludere la procedura di esame allargata descritta alla lettera D della presente sezione entro sei mesi dal 31 dicembre dell'anno civile nel quale il conto è diventato di valore elevato. Se da questa verifica il conto viene identificato come conto statunitense oggetto di comunicazione, l'istituto finanziario notificante deve notificare ogni anno le informazioni richieste sul conto relativamente all'anno nel quale il conto è stato identificato come conto statunitense oggetto di comunicazione e relativamente agli anni successivi, salvo che il titolare del conto abbia cessato di essere un soggetto statunitense specifico.
- 3. Quando ha svolto la procedura di esame allargata descritta alla lettera D della presente sezione per un conto di valore elevato, l'istituto finanziario svizzero notificante non è tenuto a ripeterla, ad eccezione della richiesta al responsabile della clientela di cui alla lettera D paragrafo 4 della presente sezione, che per il conto di valore elevato deve essere presentata ogni anno successivo.
- 4. Se per un conto di valore elevato le circostanze cambiano in modo tale che uno o più degli indizi statunitensi di cui alla lettera B paragrafo 1 della presente sezione siano attribuibili al conto, l'istituto finanziario svizzero

- notificante deve trattare il conto come conto statunitense oggetto di comunicazione, salvo che si applichi la lettera B paragrafo 4 della presente sezione e una delle eccezioni di cui al paragrafo menzionato riguardi il conto.
- 5. Un istituto finanziario svizzero notificante deve applicare procedure in grado di garantire che un responsabile della clientela identifichi ogni cambiamento delle circostanze concernenti un conto. Se, ad esempio, un responsabile della clientela è informato che il titolare del conto ha un nuovo indirizzo postale negli Stati Uniti, l'istituto finanziario svizzero notificante deve considerare il nuovo indirizzo come circostanza mutata e, salvo che si applichi la lettera B paragrafo 4 della presente sezione, deve procurarsi la necessaria documentazione dal titolare del conto.
- F. Conti privati preesistenti documentati per altri scopi determinati. Un istituto finanziario svizzero notificante che, per adempiere i suoi obblighi inerenti allo status di intermediario qualificato (qualified intermediary), di società di persone estera con l'obbligo di trattenuta alla fonte (withholding foreign partnership) o trust estero con l'obbligo di trattenuta alla fonte (withholding foreign trust) derivanti da un accordo con l'IRS oppure i suoi obblighi stabiliti dal capitolo 61 del titolo 26 dell'IRC, ha in precedenza ottenuto dal titolare del conto documenti comprovanti che quest'ultimo non è né un cittadino statunitense né residente negli Stati Uniti non è tenuto a seguire la procedura di cui alla lettera B paragrafo 1 della presente sezione per i conti di valore inferiore o quella descritta alla lettera D paragrafi 1–3 della presente sezione per i conti di valore elevato.
- III. <u>Nuovi conti privati</u>. Le seguenti regole e procedure si applicano ai fini dell'identificazione di conti statunitensi oggetto di comunicazione tra i conti finanziari detenuti da persone fisiche e aperti dopo la data di determinazione («nuovi conti privati»).
 - A. <u>Conti da non verificare, identificare o notificare.</u> Sempre che l'istituto finanziario svizzero notificante non scelga altrimenti, per tutti i nuovi conti privati o separatamente per un gruppo di tali conti chiaramente delimitato qualora le disposizioni di attuazione della Svizzera consentano di usufruire di tale possibilità di scelta, i seguenti nuovi conti privati non devono essere verificati, identificati o notificati come conti statunitensi oggetto di comunicazione:
 - 1. un conto di deposito, sempre che il saldo del conto alla fine dell'anno civile o dell'appropriato periodo di rendiconto non superi 50 000 USD,
 - 2. un contratto assicurativo con valore di riscatto, sempre che il valore di riscatto alla fine dell'anno civile o dell'appropriato periodo di rendiconto non superi 50 000 USD.
 - B. Altri nuovi conti privati. Per i nuovi conti privati non descritti al paragrafo A della presente sezione, all'apertura del conto (oppure entro 90 giorni dalla fine dell'anno civile in cui il conto non soddisfa più i requisiti del paragrafo A della presente sezione) l'istituto finanziario svizzero notificante deve procurarsi un'autodichiarazione che possa essere parte dei documenti di apertura del conto e che consenta all'istituto finanziario svizzero notificante di determinare se il titolare del

conto sia fiscalmente residente negli Stati Uniti (per tali scopi un cittadino statunitense è considerato fiscalmente residente negli Stati Uniti, anche se è contemporaneamente contribuente in un'altra giurisdizione). L'istituto finanziario svizzero notificante deve inoltre confermare la plausibilità di tale autodichiarazione, basandosi sulle informazioni raccolte al momento dell'apertura del conto, includendo la documentazione ottenuta nell'ambito delle procedure AML/KYC.

- 1. Se dall'autodichiarazione risulta che il titolare del conto è fiscalmente residente negli Stati Uniti, l'istituto finanziario svizzero notificante deve trattare il conto come conto statunitense oggetto di comunicazione e chiedere al titolare del conto un'autodichiarazione (su un modulo W-8 dell'IRS o un modulo analogo concordato), che comprenda il TIN statunitense.
- 2. Se per un nuovo conto privato le circostanze cambiano in modo tale che l'istituto finanziario svizzero notificante sa o ha motivo di ritenere che l'autodichiarazione originaria è inesatta o inattendibile, l'istituto finanziario svizzero notificante non può riferirsi a essa e deve procurarsi un'autodichiarazione valida, dalla quale risulti se il titolare del conto è cittadino statunitense o fiscalmente residente negli Stati Uniti. Se non è in grado di procurarsi un'autodichiarazione valida di questo tipo, l'istituto finanziario svizzero notificante deve trattare il conto come conto statunitense oggetto di comunicazione.
- IV. <u>Conti commerciali preesistenti</u>. Le seguenti regole e procedure si applicano ai fini dell'identificazione tra i conti preesistenti detenuti da entità di conti statunitensi oggetto di comunicazione e di conti di istituti finanziari non partecipanti («conti commerciali preesistenti»).
 - A. Conti commerciali da non verificare, identificare o notificare. Sempre che l'istituto finanziario svizzero notificante non scelga altrimenti, per tutti i conti commerciali preesistenti o separatamente per un gruppo di tali conti chiaramente delimitato qualora le disposizioni di attuazione della Svizzera consentano di usufruire di tale possibilità di scelta, i conti commerciali preesistenti con un saldo o controvalore non superiore a 250 000 USD alla data di determinazione non devono essere verificati, identificati o notificati come conti statunitensi oggetto di comunicazione fino a quando il saldo o controvalore del conto non superi 1 000 000 USD.
 - B. <u>Conti commerciali da verificare</u>. Un conto commerciale preesistente che alla data di determinazione registra un saldo o un controvalore superiore a 250 000 USD e un conto commerciale preesistente che non supera 250 000 USD alla data di determinazione ma che il 31 dicembre dell'anno successivo alla data di determinazione o di uno degli anni successivi registra un saldo o un controvalore superiore a 1 000 000 USD deve essere verificato secondo le disposizioni di cui alla lettera D della presente sezione.
 - C. <u>Conti commerciali soggetti a notifica</u>. Dei conti commerciali preesistenti di cui alla lettera B della presente sezione devono essere trattati come conti statunitensi oggetto di comunicazione solo quelli detenuti da una o più entità che siano soggetti

statunitensi specifici o da entità estere non finanziarie (*Non-Financial Foreign Entities*, NFFE) passive con uno o più soggetti controllanti che siano cittadini statunitensi o residenti negli Stati Uniti.

D. <u>Procedure di esame per identificare i conti commerciali soggetti a notifica</u>. Per i conti commerciali preesistenti di cui alla lettera B della presente sezione l'istituto finanziario svizzero notificante deve svolgere le seguenti verifiche per determinare se il conto sia detenuto da uno o più soggetti statunitensi specifici, da NFFE passive con uno o più soggetti controllanti che siano cittadini statunitensi o residenti negli Stati Uniti oppure da un istituto finanziario non partecipante:

1. Determinare se l'entità è un soggetto statunitense specifico.

- a) Verifica dei documenti posseduti per scopi regolatori o ai fini della relazione con il cliente (includendo le informazioni ottenute nell'ambito delle procedure AML/KYC) per determinare se le informazioni indichino che il titolare del conto è un soggetto statunitense. A questo proposito le informazioni indicanti che il titolare del conto è un soggetto statunitense includono l'ubicazione negli Stati Uniti della sede legale o organizzativa oppure un indirizzo statunitense.
- b) Se le informazioni indicano che il titolare del conto è un soggetto statunitense, l'istituto finanziario svizzero notificante deve trattare il conto come un conto statunitense oggetto di comunicazione, salvo che ottenga dal titolare del conto un'autodichiarazione (su un modulo W-8 o W-9 dell'IRS o un modulo analogo concordato) o giunga concretamente alla conclusione, sulla base delle informazioni in suo possesso o di pubblico dominio, che il titolare del conto non è un soggetto statunitense specifico.

2. <u>Determinare se un'entità non statunitense è un istituto finanziario.</u>

- a) Verifica dei documenti posseduti per scopi regolatori o ai fini della relazione con il cliente (includendo le informazioni ottenute nell'ambito delle procedure AML/KYC) per determinare se le informazioni indichino che il titolare del conto è un istituto finanziario.
- b) Se le informazioni indicano che il titolare del conto è un istituto finanziario, o se l'istituto finanziario svizzero notificante verifica il numero di identificazione globale per intermediari finanziari (*Global Intermediary Identification Number*, GIIN) del titolare del conto nella lista degli istituti finanziari esteri pubblicata dall'IRS, il conto non è un conto statunitense oggetto di comunicazione.

3. <u>Determinare se un istituto finanziario è un istituto finanziario non</u> partecipante.

a) Con riserva della lettera D paragrafo 3 lettera b della presente sezione, un istituto finanziario svizzero notificante può stabilire che il titolare del conto è un istituto finanziario svizzero o un istituto finanziario di un'altra giurisdizione partner se l'istituto finanziario svizzero notificante determina ragionevolmente che il titolare del conto possiede tale status sulla base del numero di identificazione globale per intermediari finanziari del titolare del conto nella lista degli istituti finanziari esteri pubblicata dall'IRS, di informazioni di pubblico dominio o di informazioni in suo possesso. In tal caso, per il conto in questione non sono necessarie ulteriori verifiche, identificazioni o notifiche.

- b) Se il titolare del conto è un istituto finanziario svizzero o un istituto finanziario di un'altra giurisdizione partner che l'IRS tratta come istituto finanziario non partecipante, il conto non è un conto statunitense oggetto di comunicazione.
- c) Se il titolare del conto non è un istituto finanziario svizzero o un istituto finanziario di un'altra giurisdizione partner, l'istituto finanziario svizzero notificante deve trattare il titolare del conto come istituto finanziario non partecipante, salvo che l'istituto finanziario svizzero notificante:
 - (1) si procuri dal titolare del conto un'autodichiarazione (su un modulo W-8 dell'IRS o un modulo analogo concordato) dalla quale risulti che si tratta di un istituto finanziario estero certificato ritenuto adempiente o di un beneficiario effettivo esonerato in base alle definizioni contenute nelle pertinenti disposizioni esecutive del Dipartimento del Tesoro statunitense, *oppure*
 - (2) verifichi, nel caso di un istituto finanziario estero partecipante o di un istituto finanziario estero certificato ritenuto adempiente, il numero di identificazione globale per intermediari finanziari del titolare del conto nella lista degli istituti finanziari esteri pubblicata dall'IRS.
- 4. Determinare se un conto detenuto da una NFFE è un conto statunitense oggetto di comunicazione. In riferimento al titolare di un conto commerciale preesistente non identificato come soggetto statunitense o istituto finanziario, l'istituto finanziario svizzero notificante deve individuare (i) se il titolare del conto ha soggetti controllanti, (ii) se il titolare del conto è una NFFE passiva, e (iii) se uno dei soggetti controllanti del titolare del conto è cittadino statunitense o residente negli Stati Uniti. Per la presente disposizione l'istituto finanziario svizzero notificante deve seguire l'istruzione di cui alle lettere a–d del presente paragrafo nell'ordine più appropriato alle circostanze.
 - a) Per determinare i soggetti controllanti del titolare del conto l'istituto finanziario svizzero notificante può avvalersi delle informazioni ottenute nell'ambito delle procedure AML/KYC e in suo possesso.
 - b) Per determinare se il titolare del conto è una NFFE passiva, l'istituto finanziario svizzero notificante deve ottenere dal titolare del conto

- un'autodichiarazione (su un modulo W-8 o W-9 dell'IRS o un modulo analogo concordato) sul suo status, salvo che giunga ragionevolmente alla conclusione, sulla base delle informazioni in suo possesso o di pubblico dominio, che il titolare del conto è una NFFE attiva.
- c) Per determinare se un soggetto controllante di una NFFE passiva sia un cittadino statunitense o fiscalmente residente negli Stati Uniti, l'istituto finanziario svizzero notificante può basarsi su:
 - (1) le informazioni ottenute nell'ambito delle procedure AML/KYC e in suo possesso nel caso di un conto commerciale preesistente detenuto da più NFFE, il cui saldo o controvalore non superi 1 000 000 USD, *oppure*
 - (2) un'autodichiarazione (su un modulo W-8 o W-9 dell'IRS o un modulo analogo concordato) del titolare del conto o di uno di questi soggetti controllanti nel caso di un conto commerciale preesistente detenuto da una o più NFFE con un saldo o controvalore superiore a 1 000 000 USD.
- d) Se un soggetto controllante di una NFFE passiva è un cittadino statunitense oppure residente negli Stati Uniti, il conto deve essere trattato come conto statunitense oggetto di comunicazione.

E. <u>Tempi per lo svolgimento della verifica e di altre procedure applicabili ai conti commerciali preesistenti.</u>

- 1. La verifica dei conti commerciali preesistenti con un saldo o un controvalore superiore a 250 000 USD alla data di determinazione deve essere conclusa entro due anni dalla data di determinazione.
- 2. La verifica di conti commerciali preesistenti il cui saldo o controvalore sia inferiore a 250 000 USD alla data di determinazione ma che il 31 dicembre dell'anno successivo alla data di determinazione o di un anno successivo superi 1 000 000 USD deve essere conclusa entro sei mesi dall'ultimo giorno dell'anno civile in cui il saldo o controvalore del conto supera 1 000 000 USD.
- 3. Se le circostanze concernenti un conto commerciale preesistente cambiano in modo tale che l'istituto finanziario svizzero notificante sa o ha motivo di ritenere che l'autodichiarazione o altri documenti sul conto sono inesatti o inattendibili, l'istituto finanziario svizzero notificante deve determinare nuovamente lo status del conto in base alla procedura di cui alla lettera D della presente sezione.
- V. <u>Nuovi conti commerciali</u>. Le seguenti regole e procedure si applicano ai fini dell'identificazione di conti statunitensi oggetto di comunicazione e di conti di istituti finanziari non partecipanti tra i conti finanziari detenuti da entità e aperti dopo la data di determinazione («nuovi conti commerciali»).

- A. Conti commerciali da non verificare, identificare o notificare. Sempre che l'istituto finanziario svizzero notificante non scelga altrimenti, per tutti i nuovi conti commerciali o separatamente per un gruppo di tali conti chiaramente delimitato qualora le disposizioni di attuazione della Svizzera consentano di usufruire di tale possibilità di scelta, i conti di carte di credito o i meccanismi di credito rinnovabile trattati come nuovi conti commerciali non devono essere verificati, identificati o notificati, a condizione che l'istituto finanziario svizzero notificante che gestisce il conto in questione abbia attuato direttive e procedure volte a impedire che il saldo del conto dovuto al titolare del conto superi 50 000 USD.
- B. <u>Altri nuovi conti commerciali</u>. In riferimento a un nuovo conto commerciale diverso da quelli descritti alla lettera A della presente sezione, l'istituto finanziario svizzero notificante deve stabilire se il titolare del conto è (i) un soggetto statunitense specifico, (ii) un istituto finanziario svizzero o istituto finanziario di un'altra giurisdizione partner, (iii) un istituto finanziario estero partecipante, un istituto finanziario estero ritenuto adempiente o un beneficiario effettivo esonerato in base alle definizioni contenute nelle pertinenti disposizioni esecutive del Dipartimento del Tesoro statunitense, o (iv) una NFFE attiva o una NFFE passiva.
 - 1. Con riserva della lettera B paragrafo 2 della presente sezione, un istituto finanziario svizzero notificante può stabilire che il titolare del conto è una NFFE attiva, un istituto finanziario svizzero o un istituto finanziario di un'altra giurisdizione partner se l'istituto finanziario svizzero notificante determina ragionevolmente che il titolare del conto possiede tale status sulla base, a seconda dei casi, del numero di identificazione globale per intermediari finanziari del titolare del conto, di informazioni di pubblico dominio o di informazioni in suo possesso.
 - 2. Se il titolare del conto è un istituto finanziario svizzero o un istituto finanziario di un'altra giurisdizione partner che l'IRS tratta come istituto finanziario non partecipante, il conto non è un conto statunitense oggetto di comunicazione.
 - 3. In tutti gli altri casi l'istituto finanziario svizzero notificante deve ottenere dal titolare del conto un'autodichiarazione sul suo status. Sulla base dell'autocertificazione, si applicano le seguenti regole:
 - a) se il titolare del conto commerciale è un *soggetto statunitense specifico*, l'istituto finanziario svizzero notificante deve trattare il conto come conto statunitense oggetto di comunicazione;
 - b) se il titolare del conto è *una NFFE passiva*, l'istituto finanziario svizzero notificante deve identificare i soggetti controllanti conformemente alle disposizioni in vigore per le procedure AML/KYC e determinare, in base all'autodichiarazione del titolare del conto o di uno di questi soggetti, se tale soggetto sia un cittadino statunitense o residente negli Stati Uniti; se tale soggetto è un cittadino statunitense o residente negli Stati Uniti, l'istituto finanziario svizzero notificante deve trattare il conto come conto statunitense oggetto di comunicazione;

- c) se il titolare del conto è (i) un soggetto statunitense che non sia un soggetto statunitense specifico, (ii) fatta salva la lettera C paragrafo 3 della presente sezione, un istituto finanziario svizzero o un istituto finanziario di un'altra giurisdizione partner, (iii) un istituto finanziario estero partecipante, un istituto finanziario estero ritenuto adempiente o un beneficiario effettivo esonerato in base alle definizioni contenute nelle pertinenti disposizioni esecutive del Dipartimento del Tesoro statunitense, (iv) una NFFE attiva, o (v) una NFFE passiva i cui soggetti controllanti non siano né cittadini statunitensi né residenti negli Stati Uniti, il conto non è un conto statunitense oggetto di comunicazione e non è soggetto a notifica;
- d) se il titolare del conto è un istituto finanziario non partecipante (incluso un istituto finanziario svizzero o un istituto finanziario di un'altra giurisdizione partner che l'IRS tratta come istituto finanziario non partecipante), il conto non è un conto statunitense oggetto di comunicazione.
- VI. <u>Particolari regole e definizioni</u>. Le seguenti ulteriori regole e definizioni si applicano all'attuazione degli obblighi di diligenza descritti in precedenza:
 - A. <u>Affidamento sulle autodichiarazioni e sulle evidenze documentali</u>. Un istituto finanziario svizzero notificante non può basarsi su un'autodichiarazione o su evidenze documentali se sa o ha motivo di ritenere che l'autodichiarazione o le evidenze documentali sono inesatte o inattendibili.
 - B. <u>Definizioni</u>. Le seguenti definizioni si applicano ai fini del presente allegato I.
 - 1. <u>Procedure AML/KYC</u>. L'espressione «procedure AML/KYC» si riferisce all'obbligo di diligenza nell'identificazione dei clienti di un istituto finanziario svizzero notificante nel quadro delle misure contro il riciclaggio di denaro o di analoghe normative svizzere alle quali l'istituto finanziario svizzero notificante è assoggettato.
 - 2. NFFE. Una «NFFE» (Non-Financial Foreign Entity) indica un'entità non statunitense che non sia un istituto finanziario estero in base alla definizione contenuta nelle pertinenti disposizioni esecutive del Dipartimento del Tesoro statunitense oppure un'entità di cui alla lettera B paragrafo 4 lettera j della presente sezione, e comprende anche qualsiasi entità non statunitense che sia costituita in Svizzera o in un'altra giurisdizione partner e non sia un istituto finanziario.
 - 3. <u>NFFE passiva</u>. Una «NFFE passiva» indica qualsiasi NFFE che non sia (i) né una NFFE attiva, (ii) né una società di persone estera né un trust estero con l'obbligo di trattenuta alla fonte conformemente alle pertinenti disposizioni esecutive del Dipartimento del Tesoro statunitense.
 - 4. <u>NFFE attiva</u>. Una «NFFE attiva» indica qualsiasi NFFE che soddisfi uno dei seguenti criteri:

- a) meno del 50 per cento dei redditi lordi della NFFE nel precedente anno civile o in un altro appropriato periodo di rendiconto è rappresentato da redditi passivi e meno del 50 per cento dei valori patrimoniali detenuti dalla NFFE nell'anno civile precedente o in un altro appropriato periodo di rendiconto è rappresentato da valori patrimoniali che producono redditi passivi o sono detenuti per generare redditi passivi;
- b) le azioni della NFFE sono regolarmente negoziate su un mercato regolamentato di valori mobiliari o la NFFE è un'entità correlata a un'entità le cui azioni sono regolarmente negoziate su un mercato regolamentato di valori mobiliari;
- c) la NFFE è organizzata su un territorio statunitense e tutti i proprietari del beneficiario dei pagamenti sono effettivamente residenti in questo territorio;
- d) la NFFE è un ente governativo (diverso da un ente governativo statunitense), una suddivisione politica di tale ente governativo (che comprende Cantoni, Province, Distretti e Comuni) o un ente pubblico che svolge la funzione di detto ente governativo o di una sua suddivisione politica, un ente governativo di un territorio statunitense, un'organizzazione internazionale, una banca centrale non statunitense o un'entità completamente controllata da uno degli organismi di cui sopra;
- e) le attività della NFFE consistono sostanzialmente nella tenuta di tutte o di una parte delle azioni emesse di una o più società affiliate la cui attività operativa non sia quella di un istituto finanziario e nel finanziamento e nell'erogazione di servizi per tali società affiliate; tuttavia una NFFE non soddisfa tali requisiti se opera come (o pretende di essere un) fondo d'investimento, ad esempio come fondo di *private equity*, di capitali di rischio o per operazioni di *leveraged buyout*, o qualsiasi altro veicolo d'investimento il cui scopo sia acquisire o fondare società per poi detenerne le partecipazioni come valori patrimoniali a fini d'investimento;
- f) la NFFE non esercita ancora un'attività operativa e non lo ha fatto in passato, ma investe i fondi in valori patrimoniali in vista dell'esercizio di un'attività operativa diversa da quella di un istituto finanziario, stante che alla scadenza di un termine di 24 mesi dalla sua costituzione la NFFE non soddisfa più questa deroga;
- g) negli ultimi cinque anni la NFFE non era un istituto finanziario ed è in fase di liquidazione delle proprie attività o di ristrutturazione, con lo scopo di proseguire o avviare un'attività diversa da quella di un istituto finanziario;

- h) la NFFE si occupa soprattutto del finanziamento e delle operazioni di copertura con o per entità correlate che non siano istituti finanziari e non eroga tali prestazioni a entità non correlate, a condizione che la principale attività operativa del gruppo di queste entità correlate non sia quella di un istituto finanziario;
- i) la NFFE è una «NFFE esclusa dal campo di applicazione» in base alle definizioni contenute nelle pertinenti disposizioni esecutive del Dipartimento del Tesoro statunitense; *oppure*
- j) la NFFE soddisfa tutte le condizioni seguenti:
 - i. è costituita e gestita nella sua giurisdizione di residenza esclusivamente per finalità religiose, caritatevoli, scientifiche, artistiche, culturali, atletiche o educative; o è costituita e gestita nella sua giurisdizione di residenza ed è un'organizzazione professionale, un'unione di operatori economici, una camera di commercio, un'organizzazione del lavoro, un'organizzazione agricola o orticola, un'unione civica o un'organizzazione attiva esclusivamente per la promozione dell'assistenza sociale,
 - ii. è esente dall'imposta sul reddito nella giurisdizione di residenza,
 - iii. non ha detentori di quote o soci con diritti di proprietà o di utilizzo sui suoi proventi o valori patrimoniali,
 - iv. il diritto applicabile della giurisdizione in cui la NFFE ha sede oppure gli atti costitutivi della NFFE escludono l'attribuzione dei proventi o dei valori patrimoniali della NFFE a privati o a entità non di pubblica utilità oppure un impiego a loro favore, salvo che sia in rapporto con l'attività di pubblica utilità svolta dalla NFFE oppure si tratti del pagamento di un adeguato compenso a fronte di servizi prestati o di un prezzo conforme al mercato di beni acquistati dalla NFFE, *e*
 - v. il diritto applicabile della giurisdizione in cui la NFFE ha sede oppure gli atti costitutivi della NFFE esigono, in caso di liquidazione o scioglimento, che tutti i suoi valori patrimoniali siano distribuiti a un ente governativo o a un'altra organizzazione di pubblica utilità oppure siano incamerati dal governo della giurisdizione nella quale la NFFE ha sede o da uno dei suoi dipartimenti politici.
- 5. <u>Conto preesistente</u>. L'espressione «conto preesistente» designa un conto finanziario che alla data di determinazione è gestito da un istituto finanziario svizzero notificante.

6. Data di determinazione. La «data di determinazione» designa la data, che può essere antecedente l'entrata in vigore del presente Accordo, in cui il Dipartimento del Tesoro statunitense determina di non applicare i requisiti di trattenuta alla fonte di cui alla sezione 1471 dell'IRC agli istituti finanziari svizzeri. La data è: (a) il 30 giugno 2014 nel caso di (i) una giurisdizione che ha firmato un accordo con gli Stati Uniti per applicare la normativa FATCA o agevolare l'applicazione della normativa FATCA entro il 30 giugno 2014, o (ii) una giurisdizione che il Dipartimento del Tesoro statunitense ha determinato aver sostanzialmente raggiunto un tale accordo entro il 30 giugno 2014 ed è inclusa nella lista di tali giurisdizioni del Dipartimento del Tesoro statunitense; (b) il 30 novembre 2014 nel caso di una giurisdizione che il Dipartimento del Tesoro statunitense ha determinato aver sostanzialmente raggiunto un tale accordo il o dopo il 1° luglio 2014 ed entro il 30 novembre 2014 ed è inclusa nella lista di tali giurisdizioni del Dipartimento del Tesoro statunitense; oppure (c) la data di entrata in vigore di un tale accordo, nel caso di qualsiasi altra giurisdizione. Per la Svizzera, la data di determinazione è il 30 giugno 2014.

C. Somma dei conti e regole della conversione valutaria.

- 1. <u>Somma dei conti privati</u>. Per il calcolo del saldo o del controvalore complessivo dei conti finanziari detenuti da una persona fisica, un istituto finanziario svizzero notificante è obbligato ad addizionare tutti i conti finanziari tenuti presso questo istituto o presso un'entità correlata, a condizione che i sistemi informatici dell'istituto finanziario svizzero notificante consentano di collegare i conti finanziari sulla base di un elemento dei dati, ad esempio il numero di cliente o di identificazione fiscale, e di addizionare i saldi o i controvalori dei conti. A ogni contitolare di un conto finanziario congiunto viene attribuito l'intero saldo o controvalore del conto congiunto ai fini dell'addizione obbligatoria conformemente al presente paragrafo.
- 2. <u>Somma dei conti commerciali</u>. Per il calcolo del saldo o del controvalore complessivo dei conti finanziari detenuti da un'entità, un istituto finanziario svizzero notificante è obbligato ad addizionare tutti i conti finanziari tenuti presso questo istituto o presso un'entità correlata, a condizione che i sistemi informatici dell'istituto finanziario svizzero notificante consentano di collegare i conti finanziari sulla base di un elemento dei dati, ad esempio il numero di cliente o di identificazione fiscale, e di addizionare i saldi o controvalori dei conti.
- 3. Regole particolari per la somma dei conti, applicabili ai responsabili della clientela. Per il calcolo del saldo o del controvalore complessivo dei conti finanziari detenuti da una persona, finalizzato a determinare se un conto finanziario sia di valore elevato, l'istituto finanziario svizzero notificante è inoltre obbligato a sommare tutti questi conti nei casi in cui il responsabile della clientela sappia o abbia motivo di ritenere che siano direttamente o indirettamente posseduti, controllati o costituiti (fatta eccezione per il mandato fiduciario) dalla stessa persona.

- 4. Regole della conversione valutaria. Per determinare il saldo o il controvalore di un conto finanziario denominato in una valuta diversa dal dollaro statunitense, un istituto finanziario svizzero notificante deve convertire nell'altra valuta i valori soglia in dollari statunitensi di cui al presente allegato I ricorrendo a un tasso di cambio a pronti pubblicato l'ultimo giorno dell'anno civile precedente a quello nel quale l'istituto finanziario svizzero notificante calcola il saldo o il controvalore.
- D. <u>Evidenze documentali</u>. Ai sensi del presente allegato I le evidenze documentali considerate ammissibili comprendono i seguenti documenti:
 - 1. un certificato di residenza emesso da un ente pubblico autorizzato (p. es. un ente governativo, un'agenzia governativa o un'autorità comunale) della giurisdizione nella quale il destinatario del pagamento afferma di essere residente,
 - 2. in riferimento a una persona fisica, un documento emesso da un ente pubblico autorizzato (p. es. un ente governativo, un'agenzia governativa o un'autorità comunale), che contenga il nome della persona fisica e che sia di solito usato per l'identificazione,
 - 3. in riferimento a un'entità, un documento emesso da un ente pubblico autorizzato (p. es. un ente governativo, un'agenzia governativa o un'autorità comunale) che contenga il nome dell'entità e l'indirizzo della sede centrale nella giurisdizione (o nel territorio statunitense) nel quale l'entità afferma di avere sede oppure il nome della giurisdizione (o del territorio statunitense) nel quale l'entità è stata fondata o costituita,
 - 4. in riferimento a un conto finanziario, detenuto in una giurisdizione dove vigono regole antiriciclaggio che siano state approvate dall'IRS in rapporto a un contratto QI (come descritto nelle pertinenti disposizioni esecutive del Dipartimento del Tesoro statunitense), uno dei documenti menzionati nell'allegato al contratto QI oltre ai moduli W-8 o W-9 per l'identificazione di persone fisiche o entità;
 - 5. un rapporto di gestione, un'informazione sui crediti emessa da terzi, una domanda di fallimento o un rapporto della *Securities and Exchange Commission* degli Stati Uniti.
- E. Procedure alternative per conti finanziari detenuti da beneficiari di contratti assicurativi con valore di riscatto. Un istituto finanziario svizzero notificante può presumere che un beneficiario (diverso dal proprietario) di un contratto assicurativo con valore di riscatto che riceve un'indennità di decesso non sia un soggetto statunitense specifico e può considerare tale conto finanziario come diverso da un conto statunitense oggetto di comunicazione, a meno che l'istituto finanziario svizzero notificante abbia effettiva conoscenza o abbia motivo di ritenere che il beneficiario in questione sia un soggetto statunitense specifico. Un istituto finanziario svizzero notificante ha motivo di ritenere che un beneficiario di un contratto assicurativo con valore di riscatto sia un soggetto statunitense specifico, se

le informazioni relative al beneficiario raccolte dall'istituto finanziario notificante contengono indizi statunitensi ai sensi della lettera B paragrafo 1 della sezione II del presente allegato I. Se un istituto finanziario svizzero notificante ha effettiva conoscenza o motivo di ritenere che il beneficiario sia un soggetto statunitense specifico è tenuto ad applicare la procedura di cui alla lettera B paragrafo 3 della sezione II del presente allegato I.

- F. <u>Ricorso a terzi</u>. Indipendentemente dal fatto che si usufruisca della possibilità di scelta ai sensi della lettera C della sezione I del presente allegato I, la Svizzera può consentire agli istituti finanziari svizzeri notificanti di appoggiarsi sulle procedure necessarie per l'adempimento degli obblighi di diligenza eseguite da terzi, nella misura prevista dalle pertinenti disposizioni esecutive del Dipartimento del Tesoro statunitense.
- G. Procedura alternativa per nuovi conti commerciali aperti dopo la data di determinazione e prima del 1° gennaio 2015. Per i nuovi conti commerciali aperti dopo la data di determinazione e prima del 1° gennaio 2015, in riferimento a tutti i nuovi conti commerciali o separatamente a un gruppo di tali conti chiaramente delimitato, la Svizzera può consentire agli istituti finanziari svizzeri notificanti di trattare tali conti come conti commerciali preesistenti e applicare la procedura di diligenza relativa ai conti commerciali preesistenti di cui alla sezione IV del presente allegato I anziché la procedura di diligenza di cui alla sezione IV del presente allegato I deve essere applicata indipendentemente dal saldo del conto o valore soglia di cui alla lettera A della sezione IV del presente allegato I.

Allegato II

Le seguenti entità sono trattate come beneficiari effettivi esonerati o istituti finanziari esteri ritenuti adempienti, a seconda del caso, e i seguenti conti sono esclusi dalla definizione di conto finanziario.

Il presente allegato II può essere modificato mediante un accordo amichevole stipulato tra le competenti autorità della Svizzera e degli Stati Uniti al fine di (1) includere ulteriori entità e conti che presentano un rischio moderato di essere utilizzati da soggetti statunitensi per evadere il fisco statunitense e caratteristiche simili a entità e conti, riportati nell'allegato II alla data della firma del presente Accordo, oppure (2) stralciare entità e conti che, in seguito al mutare delle circostanze, non presentano più un rischio moderato di essere utilizzati da soggetti statunitensi per evadere il fisco statunitense. Tali eventuali inclusioni o stralci entrano in vigore alla data della firma dell'accordo amichevole da parte di entrambe le autorità competenti, salvo altrimenti disposto nello stesso. La procedura per la stipula di un tale accordo amichevole può essere inclusa nell'accordo o nell'intesa di cui all'articolo 3 paragrafo 5 del presente Accordo.

- I. <u>Beneficiari effettivi esonerati diversi da fondi</u>. Le seguenti entità sono trattate come istituti finanziari svizzeri non notificanti e come beneficiari effettivi esonerati ai fini delle sezioni 1471 e 1472 dell'IRC, *tranne* per quanto riguarda un pagamento derivante da un obbligo detenuto in connessione con un tipo di attività finanziaria commerciale svolta da una società d'assicurazione specifica, da un ente di custodia o da un ente di deposito.
 - A. <u>Ente pubblico</u>. Il Governo della Confederazione svizzera, i Cantoni e i Comuni nonché gli istituti e le agenzie interamente di proprietà degli enti di cui sopra, includendo in particolare le istituzioni, gli istituti o i fondi del sistema delle assicurazioni sociali a livello federale, cantonale e comunale, nonché i programmi di risparmio del personale di tutti questi enti pubblici svizzeri.

B. Organizzazioni internazionali.

- 1. Le organizzazioni partner di un accordo di sede internazionale con la Confederazione svizzera,
- 2. le missioni diplomatiche, le missioni permanenti o altre rappresentanze presso organismi internazionali, le rappresentanze consolari o le missioni speciali, con status, privilegi e immunità sanciti nella Convenzione di Vienna del 1961 sulle relazioni diplomatiche, nella Convenzione di Vienna del 1963 sulle relazioni consolari o nella Convenzione del 1969 sulle missioni speciali.
- C. <u>Banca centrale</u>. La Banca nazionale svizzera e ogni istituto interamente di sua proprietà.
- II. <u>Fondi considerati beneficiari effettivi esonerati</u>. Le seguenti entità sono trattate come istituti finanziari svizzeri non notificanti e come beneficiari effettivi esonerati ai fini delle sezioni 1471 e 1472 dell'IRC.

A. <u>Istituti di previdenza</u>

- 1. Ogni istituto di previdenza o altre forme di previdenza costituiti in Svizzera ai sensi degli articoli 48 e 49 della legge federale del 25 giugno 1982¹ sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP), dell'articolo 89*a* capoverso 6 o 7 del Codice civile svizzero (CC)² o dell'articolo 331 capoverso 1 del Codice delle obbligazioni svizzero (CO)³,
- 2. gli istituti di libero passaggio (art. 4 della legge del 17 dicembre 1993⁴ sul libero passaggio [LFLP] e art. 10 dell'ordinanza del 3 ottobre 1994⁵ sul libero passaggio [OLP]),
- 3. l'istituto collettore (art. 60 LPP),
- 4. il fondo di garanzia (art. 56–59 LPP),
- 5. istituti di altre forme di previdenza riconosciute ai sensi dell'articolo 82 LPP (pilastro 3a),
- 6. fondazioni d'investimento (art. 53*g*–53*k* LPP), a condizione che tutti i partecipanti alla fondazione d'investimento siano istituti pensionistici o altre forme di previdenza come riportati alla presente sezione II lettera A.
- B. Società d'investimento interamente di proprietà di beneficiari effettivi esonerati. Un'entità che è un istituto finanziario svizzero unicamente perché è una società d'investimento, a condizione che ogni detentore diretto di una partecipazione al capitale di rischio dell'entità sia un beneficiario effettivo esonerato e che ogni detentore diretto di una partecipazione al capitale di debito di tale entità sia un ente di deposito (relativamente a un prestito accordato a tale entità) o un beneficiario effettivo esonerato.
- III. **Istituti finanziari di piccole o limitate dimensioni considerati istituti finanziari esteri** ritenuti adempienti. I seguenti istituti finanziari sono istituti finanziari svizzeri non notificanti che sono trattati come istituti finanziari esteri ritenuti adempienti ai fini della sezione 1471 dell'IRC.
 - A. <u>Istituto finanziario con clientela locale</u>. Un istituto finanziario che soddisfa le seguenti condizioni:
 - 1. l'istituto finanziario deve avere ottenuto la licenza in Svizzera ed essere regolamentato come istituto finanziario ai sensi della legislazione svizzera,
 - 2. l'istituto finanziario non è autorizzato ad avere una sede di affari fissa al di fuori della Svizzera; in questo senso una sede di affari fissa non include una sede che non è pubblicizzata o da cui l'istituto finanziario svolge unicamente funzioni di supporto amministrativo,

¹ RS **831.40**

² RS **210**

³ RS **220**

⁴ RS **831.42**

⁵ RS **831.425**

- 3. l'istituto finanziario non è autorizzato a cercare attivamente clienti o titolari di conto al di fuori della Svizzera; in questo senso non è da considerarsi che l'istituto finanziario abbia sollecitato clienti o titolari di conto al di fuori della Svizzera soltanto perché l'istituto finanziario (a) gestisce un sito Internet, a condizione che in esso non sia esplicitamente segnalato che l'istituto finanziario offre relazioni di conto o servizi a persone non residenti e non si tenti o solleciti l'acquisizione in altro modo di clienti o titolari di conto statunitensi; oppure (b) pubblicizza nella stampa o in stazioni radiofoniche o canali televisivi con distribuzione o diffusione principalmente all'interno della Svizzera ma con occasionale distribuzione o diffusione anche in altri Paesi, a condizione che la pubblicità non indichi esplicitamente che l'istituto finanziario fornisce conti finanziari o servizi a non residenti e che non tenti o solleciti l'acquisizione di clienti o titolari di conto statunitensi,
- 4. l'istituto finanziario deve essere obbligato, ai sensi del diritto svizzero, a identificare i titolari di conto residenti ai fini sia della notifica di informazioni sia di trattenuta dell'imposta alla fonte in riferimento a conti finanziari detenuti da residenti o ai fini di soddisfare gli obblighi di diligenza in materia di AML della Svizzera,
- 5. almeno il 98 per cento del valore dei conti finanziari gestiti dall'istituto finanziario nell'ultimo giorno del precedente anno civile è detenuto da soggetti (incluse le entità) residenti in Svizzera, in Liechtenstein, nel Regno Unito o in uno Stato membro dell'Unione europea,
- 6. entro la data di determinazione (definita nell'allegato I) o, se successiva, la data in cui l'istituto finanziario richiede il trattamento come istituto finanziario estero ritenuto adempiente ai sensi della presente lettera A, l'istituto finanziario deve dotarsi di direttive e procedure, conformi a quelle di cui all'allegato I, volte a impedire che l'istituto finanziario fornisca un conto finanziario a qualsiasi istituto finanziario non partecipante e a monitorare se l'istituto finanziario apre o gestisce un conto finanziario per un soggetto statunitense specifico che non sia residente in Svizzera (incluso un soggetto statunitense che al momento dell'apertura del conto era residente in Svizzera ma nel frattempo ha cessato di esserlo) o per una NFFE passiva con soggetti controllanti che siano residenti negli Stati Uniti o cittadini statunitensi che non siano residenti in Svizzera,
- 7. tali direttive e procedure devono stabilire che se è identificato un qualsiasi conto finanziario detenuto da un soggetto statunitense specifico che non è residente in Svizzera o da una NFFE passiva con soggetti controllanti che sono residenti o cittadini statunitensi che non sono residenti in Svizzera, l'istituto finanziario deve notificare tale conto finanziario come sarebbe tenuto se fosse un istituto finanziario svizzero notificante (incluso ottemperando ai pertinenti obblighi di registrazione sul sito Internet dell'IRS per la registrazione ai fini FATCA) o chiudere tale conto finanziario,
- 8. nel caso di un conto preesistente detenuto da un soggetto che non è residente in Svizzera o da un'entità, l'istituto finanziario deve verificare tale conto preesistente conformemente alle procedure di cui all'allegato I applicabili ai conti preesistenti per identificare eventuali conti statunitensi oggetto di comunicazione o conti

finanziari detenuti da un istituto finanziario non partecipante e deve notificare tale conto finanziario come sarebbe tenuto se fosse un istituto finanziario svizzero notificante (incluso ottemperando ai pertinenti obblighi di registrazione sul sito Internet dell'IRS per la registrazione ai fini FATCA) o chiudere tale conto finanziario,

- 9. ogni entità correlata all'istituto finanziario che è un istituto finanziario deve essere registrata o costituita in Svizzera e, fatta eccezione per eventuali entità correlate che siano un fondo pensione ai sensi della sezione II lettera A del presente allegato II, deve soddisfare le condizioni di cui alla presente lettera A, e
- 10. l'istituto finanziario non deve avere direttive o procedure che nell'apertura o nella tenuta di conti finanziari discriminino le persone fisiche residenti in Svizzera che siano soggetti statunitensi specifici.
- B. Banca locale. Un istituto finanziario che soddisfa le seguenti condizioni:
 - 1. l'istituto finanziario opera unicamente (e ha ottenuto licenza ed è regolamentato ai sensi della legislazione svizzera) come (a) una banca o (b) una cooperativa di credito o analoga organizzazione di credito cooperativo senza scopo di lucro,
 - 2. l'attività dell'istituto finanziario consiste principalmente nella ricezione di depositi da e nell'erogazione di prestiti a, con riferimento a una banca, clienti al dettaglio non correlati e, con riferimento a una cooperativa di credito o analoga organizzazione di credito cooperativo, i membri, a condizione che nessun membro abbia una partecipazione superiore al cinque per cento in tale cooperativa di credito o organizzazione di credito cooperativo,
 - 3. l'istituto finanziario soddisfa i requisiti di cui alla lettera A paragrafi 2 e 3 della presente sezione, a condizione che, oltre alle limitazioni relative al sito Internet descritte alla lettera A paragrafo 3 della presente sezione, il sito Internet non consenta l'apertura di un conto finanziario,
 - 4. l'istituto finanziario non ha in bilancio più di 175 milioni di dollari statunitensi in valori patrimoniali, e l'istituto finanziario e qualsiasi entità correlata non hanno, complessivamente, nel loro bilancio consolidato o combinato più di 500 milioni di dollari statunitensi, e
 - 5. qualsiasi entità correlata deve essere registrata o costituita in Svizzera e qualsiasi entità correlata che è un istituto finanziario, fatta eccezione per un'entità correlata che sia un fondo pensione ai sensi della sezione II lettera A del presente allegato II o un istituto finanziario con soli conti di basso valore di cui alla lettera C della presente sezione, deve soddisfare le condizioni previste nella presente lettera B.
- C. <u>Istituto finanziario con soli conti di basso valore</u>. Un istituto finanziario svizzero che soddisfa le seguenti condizioni:
 - 1. l'istituto finanziario non è una società d'investimento,

- 2. nessun conto finanziario gestito dall'istituto finanziario o da qualsiasi entità correlata ha un saldo o controvalore superiore a 50 000 USD conformemente alle regole di cui all'allegato I per la somma dei conti e la conversione valutaria, e
- 3. l'istituto finanziario non ha in bilancio più di 50 milioni di dollari statunitensi in valori patrimoniali, e l'istituto finanziario e qualsiasi entità correlata non hanno, complessivamente, più di 50 milioni di dollari statunitensi in valori patrimoniali totali nel loro bilancio consolidato o combinato.
- D. <u>Emittente di carte di credito qualificato</u>. Un istituto finanziario svizzero che soddisfa le seguenti condizioni:
 - 1. l'istituto finanziario è un istituto finanziario soltanto perché è un emittente di carte di credito che accetta depositi solo quando un cliente effettua un pagamento superiore al saldo dovuto della carta e il pagamento eccedente non è restituito immediatamente al cliente, e
 - 2. entro la data di determinazione o, se successiva, la data in cui l'istituto finanziario richiede il trattamento come istituto finanziario estero ritenuto adempiente ai sensi della presente lettera D, l'istituto finanziario applica direttive e procedure volte a prevenire un deposito da parte di un cliente superiore a 50 000 USD o ad assicurare che qualsiasi deposito di un cliente superiore a 50 000 USD, in ogni caso secondo le regole di cui all'allegato I per la somma dei conti e la conversione valutaria, sia rimborsato al cliente entro 60 giorni; in questo senso un deposito di un cliente non riguarda saldi creditori relativi a oneri disputati ma include i saldi creditori risultanti da resi di beni.
- E. Istituti senza scopo di lucro, costituiti e gestiti in Svizzera a fini religiosi, di pubblica utilità, educativi, scientifici, culturali o altre finalità di pubblico interesse e che siano esenti dall'imposta sul reddito in Svizzera in virtù della loro natura.
- F. Comunioni di proprietari per piani costituite in base all'articolo 712l capoverso 2 CC.
- IV. <u>Società d'investimento considerate istituti finanziari esteri ritenuti adempienti e</u> <u>altre regole speciali</u>. Gli istituti finanziari di cui alle lettere A–E della presente sezione sono istituti finanziari svizzeri non notificanti che sono trattati come istituti finanziari esteri ritenuti adempienti ai fini della sezione 1471 dell'IRC. Inoltre, la lettera F della presente sezione stabilisce regole speciali applicabili a una società d'investimento.
 - A. Un trust che è un istituto finanziario svizzero nella misura in cui almeno un *trustee* del trust è un istituto finanziario statunitense notificante, un istituto finanziario estero notificante secondo il modello 1 o un istituto finanziario estero partecipante e almeno uno di tali *trustee* notifica tutte le informazioni che devono essere notificate ai sensi del presente Accordo come sarebbe richiesto se il trust fosse un istituto finanziario svizzero notificante (incluso ottemperando ai pertinenti obblighi di registrazione sul sito Internet dell'IRS per la registrazione ai fini FATCA).
 - B. <u>Società d'investimento e società estere controllate sponsorizzate</u>. Un istituto finanziario di cui alla lettera B paragrafo 1 o 2 della presente sezione che ha un'entità

sponsor che soddisfa le condizioni di cui alla lettera B paragrafo 3 della presente sezione.

- 1. Un istituto finanziario è una società d'investimento sponsorizzata se è (a) una società d'investimento costituita in Svizzera che non è un intermediario qualificato, una società di persone estera con l'obbligo di trattenuta alla fonte o un trust estero con l'obbligo di trattenuta alla fonte ai sensi delle pertinenti disposizioni esecutive del Dipartimento del Tesoro statunitense; e (b) un'entità che ha convenuto con l'istituto finanziario di agire come entità sponsor per l'istituto finanziario.
- 2. Un istituto finanziario è una società estera controllata sponsorizzata se

 (a) l'istituto finanziario è una società estera controllata costituita ai sensi del diritto svizzero che non è un intermediario qualificato, una società di persone estera con l'obbligo di trattenuta alla fonte o un trust estero con l'obbligo di trattenuta alla fonte ai sensi delle pertinenti disposizioni esecutive del Dipartimento del Tesoro statunitense; (b) l'istituto finanziario è interamente di proprietà, direttamente o indirettamente, di un istituto finanziario statunitense notificante che conviene di agire, o richiede a un'affiliata dell'istituto finanziario di agire, come entità sponsor per l'istituto finanziario; e (c) l'istituto finanziario condivide un sistema elettronico comune con l'entità sponsor che consente a quest'ultima di identificare tutti i titolari di conto e i beneficiari di pagamenti dell'istituto finanziario e di accedere a tutti i conti e a tutte le informazioni sui clienti dell'istituto finanziario incluso, a titolo non esaustivo, informazioni di identificazione dei clienti, documentazione dei clienti, saldi di conto e tutti i pagamenti effettuati al titolare del conto o al beneficiario del pagamento.
- 3. L'entità sponsor soddisfa le seguenti condizioni:
 - a) l'entità sponsor è autorizzata ad agire per conto dell'istituto finanziario (p. es. gestore di fondi, *trustee*, direttore generale o socio preposto alla gestione) nell'adempimento dei pertinenti obblighi di registrazione sul sito Internet dell'IRS per la registrazione ai fini FATCA;
 - b) l'entità sponsor è registrata presso l'IRS come entità sponsor sul sito Internet dell'IRS per la registrazione ai fini FATCA;
 - c) se l'entità sponsor identifica un conto statunitense oggetto di comunicazione in relazione all'istituto finanziario, l'entità sponsor registra l'istituto finanziario conformemente ai pertinenti obblighi di registrazione sul sito Internet dell'IRS per la registrazione ai fini FATCA entro il 31 dicembre 2015 o, se successiva,

potere di voto totale combinato di tutte le classi di titoli aventi diritto di voto di tale società estera o, a decorrere dagli esercizi fiscali delle società estere iniziati dopo il 31 dicembre 2017, e dagli esercizi fiscali degli azionisti statunitensi con cui o entro cui tali esercizi fiscali delle società estere terminano, almeno il 10 % del valore totale dei titoli di tutte le classi di titoli di tale società estera.

⁶ L'espressione «società estera controllata» designa qualsiasi società estera in cui più del 50 % del potere di voto totale combinato di tutte le classi di titoli di tale società aventi diritto di voto, o il valore totale dei titoli di detta società, è di proprietà, o è considerato di proprietà, di «azionisti statunitensi» in qualsiasi giorno dell'esercizio fiscale di tale società estera. L'espressione «azionista statunitense» designa, in riferimento a qualsiasi società estera, un soggetto statunitense che possiede, o è considerato possedere, almeno il 10 % del potere di voto totale combinato di tutte le classi di titoli aventi diritto di voto di tale società estera o, a

- entro la data corrispondente a 90 giorni dopo che tale conto statunitense oggetto di comunicazione è stato inizialmente identificato;
- d) l'entità sponsor accetta di espletare, per conto dell'istituto finanziario, tutti gli obblighi di diligenza, trattenuta alla fonte, notifica e ogni altro obbligo che l'istituto finanziario sarebbe tenuto a rispettare se fosse un istituto finanziario svizzero notificante;
- e) l'entità sponsor identifica l'istituto finanziario e include il numero d'identificazione dell'istituto finanziario (ottenuto ottemperando ai pertinenti obblighi di registrazione sul sito Internet dell'IRS per la registrazione ai fini FATCA) in tutte le notifiche effettuate per conto dell'istituto finanziario; e
- f) lo status di sponsor dell'entità sponsor non è stato revocato.
- C. <u>Veicolo d'investimento sponsorizzato a ristretta partecipazione azionaria</u>. Un istituto finanziario svizzero che soddisfa le seguenti condizioni:
 - l'istituto finanziario è un istituto finanziario soltanto perché è una società d'investimento e non è un intermediario qualificato, una società di persone estera con l'obbligo di trattenuta alla fonte o un trust estero con l'obbligo di trattenuta alla fonte ai sensi delle pertinenti disposizioni esecutive del Dipartimento del Tesoro statunitense,
 - 2. l'entità sponsor è un istituto finanziario statunitense notificante, un istituto finanziario estero notificante secondo il modello 1 o un istituto finanziario estero partecipante, è autorizzata ad agire per conto dell'istituto finanziario (p. es. gestore professionale, *trustee* o socio preposto alla gestione) e accetta di espletare, per conto dell'istituto finanziario, tutti gli obblighi di diligenza, trattenuta alla fonte, notifica e ogni altro obbligo che l'istituto finanziario sarebbe tenuto a rispettare se fosse un istituto finanziario svizzero notificante,
 - 3. l'istituto finanziario non si propone come veicolo d'investimento per parti non correlate,
 - 4. venti o meno individui detengono la totalità delle partecipazioni al capitale di debito e al capitale di rischio dell'istituto finanziario (escluse le partecipazioni al capitale di debito detenute da istituti finanziari esteri partecipanti e istituti finanziari esteri ritenuti adempienti nonché le partecipazioni al capitale di rischio detenute da un'entità se tale entità detiene il 100 per cento delle partecipazioni al capitale di rischio dell'istituto finanziario ed è essa stessa un istituto finanziario sponsorizzato di cui alla presente lettera C), e
 - 5. l'entità sponsor soddisfa le seguenti condizioni:
 - a) l'entità sponsor è registrata presso l'IRS come entità sponsor sul sito Internet dell'IRS per la registrazione ai fini FATCA;
 - b) l'entità sponsor accetta di espletare, per conto dell'istituto finanziario, tutti gli obblighi di diligenza, trattenuta alla fonte, notifica e ogni altro obbligo che

l'istituto finanziario sarebbe tenuto a rispettare se fosse un istituto finanziario svizzero notificante e conserva la documentazione raccolta in relazione all'istituto finanziario per un periodo di sei anni;

- c) l'entità sponsor identifica l'istituto finanziario in tutte le notifiche effettuate per conto dell'istituto finanziario; e
- d) lo status di sponsor dell'entità sponsor non è stato revocato.
- D. Consulenti in investimenti e gestori di investimenti. Una società d'investimento costituita in Svizzera che è un istituto finanziario soltanto perché (1) fornisce consulenza in investimenti a, e agisce per conto di, (2) gestisce portafogli per, e agisce per conto di, un cliente allo scopo di investire, gestire o amministrare i valori patrimoniali depositati a nome del cliente presso un istituto finanziario che non sia un istituto finanziario non partecipante, o (3) fornisce consulenza in investimenti a, e agisce per conto di, un cliente in base a facoltà d'investimento nell'ambito di un mandato di amministrazione allo scopo di investire, gestire o amministrare i valori patrimoniali depositati a nome del cliente presso un istituto finanziario che non sia un istituto finanziario non partecipante.
- E. <u>Veicolo d'investimento collettivo</u>. Una società d'investimento costituita in Svizzera che è regolamentata come veicolo d'investimento collettivo, a condizione che tutte le partecipazioni al veicolo d'investimento collettivo (incluse le partecipazioni al capitale di debito superiori a 50 000 USD) siano detenute da o tramite uno o più beneficiari effettivi esonerati, NFFE attive di cui alla sezione VI lettera B paragrafo 4 dell'allegato I, soggetti statunitensi che non sono soggetti statunitensi specifici o istituti finanziari che non sono istituti finanziari non partecipanti.
- F. Regole speciali. Le seguenti regole si applicano a una società d'investimento:
 - 1. in riferimento alle partecipazioni a:
 - a) una società d'investimento che sia un veicolo d'investimento collettivo di cui alla lettera E della presente sezione;
 - b) una società d'investimento costituita in una giurisdizione partner che sia regolamentata come veicolo d'investimento collettivo, le cui partecipazioni complessive (incluse le partecipazioni al capitale di debito superiori a 50 000 USD) siano detenute da o tramite uno o più beneficiari effettivi esonerati, NFFE attive di cui alla sezione VI lettera B paragrafo 4 dell'allegato I, soggetti statunitensi che non siano soggetti statunitensi specifici o istituti finanziari che non siano istituti finanziari non partecipanti; oppure
 - una società d'investimento che sia un veicolo d'investimento collettivo qualificato ai sensi delle pertinenti disposizioni esecutive del Dipartimento del Tesoro statunitense;

gli obblighi di notifica di ogni società d'investimento che sia un istituto finanziario svizzero (diverso da un istituto finanziario mediante il quale siano

- detenute partecipazioni al veicolo d'investimento collettivo) sono considerati adempiuti.
- 2. Se, conformemente all'articolo 5 paragrafo 3 del presente Accordo, nel caso di una società d'investimento che sia un veicolo d'investimento collettivo, le informazioni che devono essere notificate da tale veicolo sulla base delle disposizioni del presente Accordo in riferimento alle partecipazioni al veicolo d'investimento collettivo sono notificate dal veicolo d'investimento collettivo o da un'altra società d'investimento, gli obblighi di notifica di tutte le altre società d'investimento che siano istituti finanziari svizzeri tenuti ad allestire notifiche sulle partecipazioni al veicolo d'investimento collettivo sono considerati adempiuti in riferimento a queste partecipazioni.
- 3. Conformemente alle pertinenti disposizioni esecutive del Dipartimento del Tesoro statunitense, a un veicolo d'investimento collettivo disciplinato dalla legislazione svizzera non è negata la qualifica di istituto finanziario svizzero di cui alla lettera E della presente sezione o altrimenti di istituto finanziario estero ritenuto adempiente semplicemente perché ha emesso quote cartacee al portatore, a condizione che:
 - a) il veicolo d'investimento collettivo non abbia emesso quote cartacee al portatore e non emetta tali quote dopo il 31 dicembre 2012 oppure, se il veicolo d'investimento collettivo ha emesso tali quote dopo il 31 dicembre 2012, le abbia riscosse tutte prima del 2 giugno 2014;
 - b) il veicolo d'investimento collettivo (o un istituto finanziario svizzero notificante) abbia espletato gli obblighi di diligenza di cui all'allegato I e abbia notificato tutte le informazioni soggette a notifica in riferimento a tali quote, se sono state presentate per il riscatto o in rapporto ad altri pagamenti; e
 - c) il veicolo d'investimento collettivo o la sua banca custode abbia riscattato o immobilizzato tali quote prima del 1° gennaio 2017.
- V. <u>Conti esclusi dai conti finanziari</u>. I seguenti conti e prodotti sono esclusi dalla definizione di conti finanziari e non sono pertanto trattati come conti statunitensi oggetto di comunicazione.

A. Conti o prodotti previdenziali specifici.

- 1. Conti o prodotti previdenziali detenuti da uno o più beneficiari effettivi esonerati,
- 2. polizze di libero passaggio ai sensi dell'articolo 10 capoverso 2 dell'ordinanza del 3 ottobre 1994⁷ sul libero passaggio (OLP), oppure

⁷ RS **831.425**

- 3. forme riconosciute di previdenza (pilastro 3a) ai sensi dell'articolo 1 capoverso 1 dell'ordinanza del 13 novembre 1985⁸ sulla legittimazione alle deduzioni fiscali per i contributi a forme di previdenza riconosciute (OPP 3).
- B. <u>Altri conti o prodotti specifici fiscalmente agevolati</u>. Conti o prodotti detenuti da uno o più beneficiari effettivi esonerati.
- C. <u>Contratti di assicurazione sulla vita temporanea specifici</u>. Un contratto di assicurazione sulla vita gestito in Svizzera con un periodo di copertura che termina prima che l'assicurato raggiunga l'età di 90 anni, a condizione che il contratto soddisfi le seguenti condizioni:
 - 1. sono dovuti premi periodici, non decrescenti nel tempo e da versare almeno annualmente fino alla data anteriore fra la data in cui termina il contratto e la data in cui l'assicurato compie 90 anni,
 - 2. il contratto non ha un valore contrattuale accessibile da alcuna persona (tramite prelievo, prestito o altro) senza porre fine al contratto stesso,
 - 3. l'importo (ad esclusione dell'indennità di decesso) da versare in seguito ad annullamento o disdetta del contratto non può essere superiore al valore aggregato dei premi pagati per il contratto, al netto degli oneri per mortalità, morbilità e spese (siano essi effettivamente applicati o meno) per il periodo o i periodi di durata del contratto e di qualsiasi importo pagato prima dell'annullamento o della disdetta del contratto, e
 - 4. il contratto non è detenuto da un beneficiario a titolo oneroso.
- D. <u>Conti di una successione</u>. Un conto gestito in Svizzera il cui unico titolare è una successione se la documentazione di tale conto include una copia del testamento o del certificato di morte della persona deceduta.
- E. <u>Conti di avvocati o notai</u>. Un conto di deposito o un conto di custodia gestiti da un avvocato o da un notaio autorizzato in Svizzera o da uno studio di avvocati o notai autorizzati in Svizzera, organizzato in forma di società, ove i beneficiari effettivi dei valori patrimoniali registrati sono uno o più clienti, a condizione che:
 - tale conto e i valori patrimoniali registrati siano gestiti esclusivamente nel quadro di un'attività professionale specifica (e non in qualità di intermediario finanziario) che sia sottoposta al segreto professionale degli avvocati o dei notai secondo il diritto svizzero,
 - 2. sul conto siano registrati soltanto i seguenti valori patrimoniali:
 - a) capitali di clienti, compresa la registrazione a corto termine di anticipi per spese procedurali, garanzie, tributi di diritto pubblico e pagamenti destinati a o provenienti da autorità, controparti o terzi in relazione a un affare giuridico;

-

⁸ RS **831.461.3**

- b) valori patrimoniali da una divisione ereditaria o da un'esecuzione testamentaria pendente (p. es. conto eredità);
- c) valori patrimoniali da una separazione dei beni pendente nel quadro di un divorzio o di una separazione coniugale (p. es. conto separazione dei beni);
- d) garanzie o pegni in relazione all'acquisto, allo scambio, alla locazione, all'affitto o al leasing di beni immobili o mobili, purché i valori patrimoniali adempiano le seguenti condizioni:
 - i valori patrimoniali provengono esclusivamente da un acconto, un anticipo, un accantonamento o un pagamento simile il cui ammontare è adeguato alla garanzia di un obbligo di una parte direttamente coinvolta nella transazione, oppure da valori patrimoniali finanziari registrati sul conto in relazione all'acquisto, allo scambio, alla locazione, all'affitto o al leasing del bene,
 - ii. i valori patrimoniali sono impiegati unicamente per l'obbligo dell'acquirente di pagare il prezzo di acquisto del bene, l'obbligo del venditore di pagare un possibile impegno, o l'obbligo del locatore o del fornitore di leasing, o del conduttore, dell'affittuario o del beneficiario del leasing di pagare eventuali danni di qualsiasi tipo in relazione al bene locato, affittato o in leasing come previsto nel contratto di locazione, di affitto o di leasing,
 - iii. i valori patrimoniali, compresi i proventi maturati, vengono pagati o corrisposti in qualsiasi altro modo all'acquirente, al conduttore, all'affittuario oppure al beneficiario di leasing, o al venditore, al locatore o al fornitore del leasing (compresa la copertura di un obbligo delle persone citate), se il bene è stato venduto, scambiato o trasferito, oppure il contratto di locazione, di affitto o di leasing finisce, e
 - iv. i valori patrimoniali non sono collegati a un conto a margine o simile aperto in relazione a una vendita o a uno scambio di un valore patrimoniale finanziario;
- e) valori patrimoniali a copertura dei costi in relazione ad affari di diritto civile o di diritto pubblico davanti a tribunali ordinari o tribunali arbitrali e a procedure di esecuzione forzata;
- 3. i valori patrimoniali sono registrati soltanto per la durata degli affari giuridici in corso di cui sopra e a cui si riferiscono, e
- 4. l'avvocato o il notaio autorizzato in Svizzera o lo studio di avvocati o notai autorizzati in Svizzera, organizzato in forma di società ha fornito una dichiarazione scritta che menziona espressamente le tre condizioni di cui sopra e stabilisce che l'avvocato o il notaio autorizzato in Svizzera o lo studio di avvocati o notai autorizzati in Svizzera, organizzato in forma di società informa l'istituto finanziario in merito a ogni mutamento delle circostanze.

- F. <u>Conti di deposito fiduciario</u>. Un conto gestito in Svizzera aperto in relazione a uno dei seguenti elementi:
 - 1. Un provvedimento o una sentenza di un tribunale.
 - 2. Una vendita, uno scambio, una locazione, un affitto o un leasing di beni immobili o mobili, purché il conto soddisfi le seguenti condizioni:
 - a) il conto è finanziato esclusivamente da un acconto, un anticipo, un accantonamento o un pagamento simile il cui ammontare è adeguato alla garanzia di un obbligo direttamente connesso alla transazione, oppure da valori patrimoniali finanziari registrati sul conto in relazione all'acquisto, allo scambio, alla locazione, all'affitto o al leasing del bene;
 - b) il conto è impiegato unicamente per l'obbligo dell'acquirente di pagare il prezzo di acquisto del bene, l'obbligo del venditore di pagare un possibile impegno, o l'obbligo del locatore o del fornitore di leasing, o del conduttore, dell'affittuario o del beneficiario del leasing di pagare eventuali danni di qualsiasi tipo in relazione al bene locato, affittato o in leasing come previsto nel contratto di locazione, di affitto o di leasing;
 - c) i valori patrimoniali del conto, compresi i proventi maturati, vengono pagati o
 corrisposti in qualsiasi altro modo all'acquirente, al conduttore, all'affittuario
 oppure al beneficiario di leasing, o al venditore, al locatore o al fornitore del
 leasing (compresa la copertura di un obbligo delle persone citate), se il bene è
 stato venduto, scambiato o trasferito, oppure il contratto di locazione, di affitto
 o di leasing finisce;
 - d) il conto non è un conto a margine o simile aperto in relazione a una vendita o a uno scambio di un valore patrimoniale finanziario; e
 - e) il conto non è associato a un conto di carta di credito.
 - 3. Un obbligo di un istituto finanziario per il servizio di un prestito garantito da un bene immobile di accantonare una parte di un pagamento esclusivamente per facilitare il pagamento di tasse o assicurazioni relative al bene immobile in un momento successivo.
 - 4. Un obbligo di un istituto finanziario esclusivamente per facilitare il pagamento di tasse in un momento successivo.
- G. <u>Conti di giurisdizioni partner</u>. Un conto gestito in Svizzera ed escluso dalla definizione di conto finanziario ai sensi di un accordo tra gli Stati Uniti e un'altra giurisdizione partner per agevolare l'applicazione della normativa FATCA, purché tale conto sia soggetto agli stessi requisiti e alla stessa sorveglianza a norma del diritto di tale altra giurisdizione partner come se tale conto fosse istituito in tale giurisdizione partner e gestito da un istituto finanziario della giurisdizione partner in tale giurisdizione partner.
- VI. <u>Definizioni</u>. Le seguenti definizioni aggiuntive si applicano ai fini del presente

allegato II.

- A. <u>Istituto finanziario estero notificante secondo il modello 1</u>. L'espressione «istituto finanziario estero notificante secondo il modello 1» designa un istituto finanziario in relazione al quale un ente governativo o un'agenzia governativa non statunitense conviene di ottenere e scambiare informazioni ai sensi di un accordo intergovernativo secondo il modello 1. Ai sensi della presente definizione, l'espressione «accordo intergovernativo secondo il modello 1» designa un accordo tra gli Stati Uniti o il Dipartimento del Tesoro statunitense e un ente governativo non statunitense o una o più agenzie governative dello stesso concernente l'applicazione della normativa FATCA mediante notifica da parte degli istituti finanziari a tale ente governativo o agenzia governativa non statunitense e successivo scambio automatico con l'IRS delle informazioni notificate.
- B. **Istituto finanziario estero partecipante.** L'espressione «istituto finanziario estero partecipante» designa un istituto finanziario che ha convenuto di ottemperare a quanto disposto in un accordo FFI, incluso un istituto finanziario descritto in un accordo intergovernativo secondo il modello 2 che ha accettato di ottemperare a quanto disposto in un accordo FFI. L'espressione «istituto finanziario estero partecipante» include anche una succursale di un intermediario qualificato di un istituto finanziario statunitense notificante, a meno che tale succursale sia un istituto finanziario estero notificante secondo il modello 1. Ai sensi della presente definizione, l'espressione «accordo FFI» designa un accordo tra l'IRS e un istituto finanziario che definisce le condizioni che un istituto finanziario deve soddisfare per essere ritenuto adempiente i requisiti di cui alla sezione 1471(b) dell'IRC. Inoltre, ai sensi della presente definizione, l'espressione «accordo intergovernativo secondo il modello 2» designa un accordo tra gli Stati Uniti o il Dipartimento del Tesoro statunitense e un ente governativo non statunitense o una o più agenzie governative dello stesso concernente l'agevolazione dell'applicazione della normativa FATCA mediante notifica da parte degli istituti finanziari direttamente all'IRS secondo quanto disposto in un accordo FFI e successivo scambio di informazioni tra tale ente governativo o agenzia governativa non statunitense e l'IRS.

MEMORANDUM D'INTESA CONCERNENTE L'ACCORDO TRA LA SVIZZERA E GLI STATI UNITI D'AMERICA PER MIGLIORARE L'ADEMPIMENTO FISCALE INTERNAZIONALE E APPLICARE LA NORMATIVA FATCA

In relazione alla firma in data odierna dell'Accordo tra la Svizzera e gli Stati Uniti d'America per migliorare l'adempimento fiscale internazionale e applicare la normativa FATCA (di seguito «Accordo»), la Svizzera e gli Stati Uniti desiderano confermare le seguenti intese in riferimento all'Accordo:

- 1. Le istruzioni pubblicate dall'IRS sul proprio sito Internet (disponibile alla data della firma del presente Memorandum d'intesa all'indirizzo https://www.irs.gov/businesses/corporations/frequently-asked-questions-faqs-fatca-compliance-legal) sono previste applicarsi al trattamento di un accordo FFI (come definito nell'Accordo) dall'entrata in vigore dell'Accordo come segue:
 - a) un accordo FFI che è in vigore per un istituto finanziario svizzero registrato presso l'IRS il giorno immediatamente antecedente l'entrata in vigore dell'Accordo è previsto non essere rinnovato e pertanto giungere a scadenza il giorno immediatamente antecedente l'entrata in vigore dell'Accordo conformemente alle disposizioni di tale accordo FFI in riferimento all'istituto finanziario svizzero; l'accordo FFI è previsto continuare ad applicarsi a eventuali succursali dell'istituto finanziario svizzero che sono coperte dall'accordo FFI e situate in un'altra giurisdizione;
 - b) un istituto finanziario svizzero il cui accordo FFI giunge a scadenza il giorno immediatamente antecedente l'entrata in vigore dell'Accordo come descritto nel presente paragrafo non è tenuto a presentare all'IRS certificazioni di conformità pendenti o una certificazione finale di conformità come altrimenti previsto dall'accordo FFI; tuttavia, se l'istituto finanziario svizzero non presenta all'IRS tali certificazioni, l'istituto finanziario svizzero dovrebbe conservare nei propri registri per sei anni una certificazione di conformità relativa al periodo dalla fine del suo più recente periodo di certificazione (o, se il primo periodo di certificazione non è terminato, la data di entrata in vigore dell'accordo FFI) al giorno immediatamente antecedente l'entrata in vigore dell'Accordo e fornire la certificazione all'IRS su richiesta scritta; la certificazione di cui alla precedente frase può essere completata e conservata nei registri dell'istituto finanziario svizzero (i) scaricando o stampando la certificazione pertinente dal sito www.irs.gov, compilandola, firmandola e datandola e salvando la certificazione completata nei registri dell'istituto finanziario svizzero, oppure (ii) compilando la certificazione nel portale di registrazione FATCA dell'IRS e salvando una schermata di ogni pagina della certificazione completata nei registri dell'istituto finanziario svizzero; tuttavia, se l'istituto finanziario svizzero presenta elettronicamente all'IRS una certificazione di conformità pendente o una certificazione finale di conformità tramite il portale di registrazione FATCA dell'IRS, l'istituto finanziario svizzero non è tenuto a conservare tale certificazione nei propri registri;
 - c) conformemente alla sezione 12.03(C) dell'accordo FFI, nonché alle disposizioni di risoluzione dell'accordo FFI, la scadenza dell'accordo FFI in relazione a un istituto

finanziario svizzero non influisce su nessuno degli obblighi di diligenza, di trattenuta alla fonte, di notifica di informazioni, di presentazione di dichiarazioni fiscali, di conformità o altri obblighi dell'istituto finanziario svizzero ai sensi dell'accordo FFI derivanti da o in relazione a un anno civile (o a una parte di un anno civile) durante cui l'accordo FFI era in vigore.

- 2. Un istituto finanziario svizzero che si è registrato presso l'IRS prima della data di entrata in vigore dell'Accordo, e il cui status secondo il capitolo 4 dell'IRC non è stato revocato, è autorizzato a continuare a utilizzare lo stesso numero di identificazione globale per intermediari finanziari (Global Intermediary Identification Number, GIIN) che ha ottenuto quando si è registrato presso l'IRS, se l'istituto finanziario svizzero procede come segue. All'entrata in vigore dell'Accordo, e dopo che l'IRS modifica lo status secondo il capitolo 4 dell'IRC di un istituto finanziario svizzero (che non sia un istituto finanziario svizzero che è una succursale di un istituto finanziario non residente in Svizzera) sul portale di registrazione FATCA dell'IRS in «registrazione incompleta» e notifica di conseguenza l'istituto finanziario svizzero interessato, per continuare a utilizzare il suo GIIN l'istituto finanziario svizzero dovrebbe collegarsi al portale di registrazione FATCA dell'IRS e ripresentare la sua registrazione. Per assicurare che l'istituto finanziario svizzero figuri nella lista degli istituti finanziari esteri dell'IRS del mese successivo alla data di entrata in vigore dell'Accordo, l'istituto finanziario svizzero ripresenta la sua registrazione entro 20 giorni dall'entrata in vigore dell'Accordo. Un elenco degli istituti finanziari esteri aggiornato è pubblicato il primo giorno di ogni mese e include soltanto gli istituti finanziari e le succursali che hanno status «approvato» il primo giorno del mese e che sono stati approvati almeno cinque giorni lavorativi prima del primo giorno del mese.
- 3. Un istituto finanziario che è un'entità sponsor dovrebbe seguire la procedura descritta al paragrafo 2 affinché le sue entità sponsorizzate possano continuare a utilizzare gli stessi GIIN che avevano ottenuto al momento della loro registrazione presso l'IRS da parte dell'entità sponsor.
- 4. L'entrata in vigore dell'Accordo e la ripresentazione della registrazione da parte di un istituto finanziario svizzero che è l'istituto finanziario capofila (quale definito nella pubblicazione 5118 dell'IRS, *FATCA Online Registration User Guide*) secondo la procedura descritta al paragrafo 2 non incidono sullo status secondo il capitolo 4 dell'IRC di un membro (che non sia un membro che è un istituto finanziario svizzero) di un gruppo affiliato allargato, come definito nella sezione 1471(e)(2) e nelle relative disposizioni esecutive del Dipartimento del Tesoro statunitense, per il quale un istituto finanziario svizzero è l'istituto finanziario capofila, incluso che tutti i membri il cui status non è stato revocato (compreso un membro che sia un istituto finanziario svizzero, purché tale istituto finanziario svizzero segua la procedura descritta al paragrafo 2) possono continuare a utilizzare gli stessi GIIN ottenuti al momento della registrazione presso l'IRS.
- 5. Nel caso di un istituto finanziario svizzero che è una succursale di un istituto finanziario non residente in Svizzera, non è necessaria alcuna azione sul portale di registrazione FATCA dell'IRS a seguito dell'entrata in vigore dell'Accordo affinché l'istituto finanziario svizzero possa continuare a utilizzare lo stesso GIIN che ha ottenuto al momento della registrazione presso l'IRS.
- 6. Ogni istituto finanziario svizzero il cui status secondo il capitolo 4 dell'IRC cambia a seguito dell'entrata in vigore dell'Accordo dovrebbe, entro 90 giorni da tale entrata in vigore,

- (i) fornire a ciascun agente pagatore con l'obbligo di trattenuta dell'imposta alla fonte un nuovo certificato di trattenuta alla fonte o una conferma orale o scritta (anche via e-mail) della modifica dello status secondo il capitolo 4 dell'IRC dell'istituto finanziario svizzero, oppure (ii) informare in altro modo gli agenti pagatori con l'obbligo di trattenuta dell'imposta alla fonte attraverso mezzi pubblicamente disponibili in merito alla modifica dello status secondo il capitolo 4 dell'IRC dell'istituto finanziario svizzero.
- 7. Un agente pagatore con l'obbligo di trattenuta dell'imposta alla fonte a conoscenza (come descritto nelle pertinenti disposizioni esecutive del Dipartimento del Tesoro statunitense) del fatto che un istituto finanziario svizzero tenuto a fornire un GIIN a un agente pagatore con l'obbligo di trattenuta dell'imposta alla fonte non è più incluso nella lista degli istituti finanziari esteri pubblicata dall'IRS non è tenuto a effettuare la trattenuta sui pagamenti soggetti a imposizione alla fonte effettuati a favore dell'istituto finanziario svizzero ai sensi del capitolo 4 dell'IRC fino a 90 giorni dalla data in cui ne è venuto a conoscenza.
- 8. Per evitare un numero sproporzionato di notifiche trasmesse tardivamente:
 - a) l'autorità competente svizzera dovrebbe adoperarsi al meglio per garantire che gli istituti finanziari svizzeri notificanti trasmettano tutte le notifiche relative ai periodi di rendiconto antecedenti l'entrata in vigore dell'Accordo entro il 31 dicembre dell'anno in cui l'Accordo entra in vigore, incluso:
 - (i) fornendo istruzioni a tutti gli istituti finanziari svizzeri notificanti tramite avvisi periodici di correggere, modificare, annullare o presentare nuove notifiche relative a tali periodi antecedenti al più tardi il 31 dicembre dell'anno in cui l'Accordo entra in vigore, e
 - (ii) stabilendo disposizioni di attuazione efficaci per affrontare la non conformità alle istruzioni fornite agli istituti finanziari svizzeri notificanti di cui al numero (i) del presente paragrafo 8;
 - b) l'autorità competente statunitense dovrebbe adoperarsi al meglio per:
 - (i) avvisare gli istituti finanziari svizzeri notificanti entro il 31 maggio dell'anno in cui l'Accordo entra in vigore dell'obbligo di presentare notifiche corrette, modificate, annullate o nuove riguardo ai periodi di rendiconto antecedenti l'entrata in vigore dell'Accordo, e
 - (ii) conformemente alle disposizioni dell'articolo 26 della Convenzione, fornire all'autorità competente svizzera le informazioni necessarie a ottemperare al paragrafo 8 lettera a.
- 9. Ai fini della comunicazione all'IRS di una notifica trasmessa tardivamente, l'autorità competente svizzera dovrebbe includere nella sezione «AdditionalData» (6.4.9.1) del [FATCA XML Schema] per le notifiche trasmesse tardivamente le seguenti informazioni:
 - (i) «Y» nel campo «ADDITIONAL ITEM IND»,
 - (ii) il numero di riferimento del documento (ossia «DocRefID») del modulo 8966 inviato ai sensi dell'Accordo del 2013 nel campo «ITEM_NM», e

- (iii) nel campo «ITEM CONTENT» inserire
 - a. «M2 M1:»;
 - b. il «DOCUMENT_TYPE_CD» (ossia «DocTypeIndic») per la nuova comunicazione; e
 - c. se necessario, un punto e virgola seguito da eventuali informazioni aggiuntive riguardo alla notifica trasmessa tardivamente.
- 10. Le espressioni utilizzate nel presente Memorandum d'intesa che non sono definite nel presente ma che sono definite nell'Accordo sono da considerarsi avere il significato fornito nell'Accordo, incluse le espressioni definite nell'articolo 1 paragrafo 2 dell'Accordo.

Firmato a Berna, il 27 giugno 2024, in due esemplari in lingua tedesca e inglese, ciascun testo facente parimenti fede.

Per gli Stati Uniti d'America

Per la Svizzera